

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 699 e 700-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE II**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (n. 699)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (n. 700)

ALLEGATO 3-II

PARTE II

Dall'articolo 19 all'articolo 30

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nella parte terza)*

INDICE

Disegno di legge n. 699

- articolo 19	<i>Pag.</i> 317
- articolo 20	» 331
- articolo 21	» 346
- articolo 22	» 362
- articolo 23	» 375
- articolo 24	» 467
- articolo 25	» 471
- articolo 26 *	» 484
- articolo 27	» 526
- articolo 28	» 536
- articolo 29	» 540
- articolo 30	» 549

* Accantonato: gli emendamenti, con relativo esito, sono pubblicati nell'allegato 3-II, parte terza.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (n. 699)**

Art. 19.

19.3

Respinto

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.2

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.1

Respinto

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

19.5

Respinto

MONTAGNINO, TREU

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.6

Dichiarato inammissibile

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

19.4**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).****19.7****Dichiarato inammissibile**

IZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il livello complessivo delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare la produttività e l'efficacia e di conseguire elevare il livello complessivo di qualità dei servizi, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la soppressione e messa in liquidazione ovvero la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti pubblici ed agenzie finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato. Con i decreti legislativi di cui al presente comma potranno essere introdotte nuove disposizioni legislative, modifiche ed integrazioni alle disposizioni legislative preesistenti, nonché abrogazioni di norme di legge precedentemente in vigore. I decreti legislativi di cui al presente comma sono emanati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della funzione pubblica, previo parere del Consiglio di Stato, da esprimersi entro quaranta giorni dalla ricezione del relativo schema da parte del Governo. In assenza del parere reso dal Consiglio di Stato entro il termine suindicato, il Governo procede all'approvazione preliminare di uno o più decreti legislativi. I decreti legislativi di cui al presente comma sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema trasmesso dal Governo unitamente al parere del Consiglio di Stato. Il Governo, nei sessanta giorni successivi alla formulazione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, trasmette con le eventuali modifiche ed osservazioni lo schema di decreto legislativo alle competenti Commissioni parlamentari per il parere definitivo, che dovrà essere espresso entro venti giorni. Decorso tale termine, il decreto legislativo è approvato in via definitiva dal Governo anche in assenza del predetto parere.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, verranno osservati i principi ed i criteri direttivi generali di seguito specificati:

a) individuare, con criteri di razionalità ed omogeneità, gli enti pubblici e le agenzie da sopprimere e da porre in liquidazione, prevedendo le modalità di esercizio delle funzioni espletate dagli enti ed agenzie soppresse anche mediante l'attribuzione ad altre amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti di diritti privato;

b) prevedere il trasferimento del personale dipendente dagli enti ed agenzie soppresse ad altre amministrazioni pubbliche, con l'adozione di procedure di mobilità previste dalle vigenti disposizioni legislative, agevolando la ricollocazione dei lavoratori nell'ambito della medesima realtà territoriale;

c) individuare, con criteri di razionalità ed omogeneità, gli enti pubblici e le agenzie da trasformare in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, previa verifica della concreta possibilità di erogazione dei servizi da parte di soggetti di diritto privato e dell'assenza di ogni possibile situazione di conflitto di interessi;

d) garantire al personale degli enti ed agenzie da trasformare in società per azioni o in fondazioni di diritto privato l'esercizio della facoltà di optare per il mantenimento della precedente disciplina previdenziale e pensionistica, nonché la possibilità di transitare volontariamente, con modalità agevolate anche in deroga alle vigenti disposizioni, presso enti ed amministrazioni pubbliche della medesima realtà territoriale;

e) prevedere che alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici ed agenzie di cui alla precedente lettera a) si provvede con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni;

f) prevedere che tutti gli atti comunque connessi e conseguenti alle operazioni di trasformazione di cui alla precedente lettera b) non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

3. I conti consuntivi delle autorità indipendenti, comunque denominate, sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

19.8

Dichiarato inammissibile

CICCANTI, ZANOLETTI, RONCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici non economici e le agenzie integralmente finanziati - in forma diretta o indiretta - dallo Stato o da altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in liquidazione».

19.9**Dichiarato inammissibile**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «regolamenti» fino a: «presente legge,» con le altre: «disegni di legge».

19.10**Respinto**

CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «individua gli enti pubblici e le agenzie,» inserire: «ad eccezione di quelle dipendenti dal Ministero della difesa,».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.11**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le agenzie», inserire dopo le parole: «finanziati» le parole: «in via prevalente» e inserire, in fine, le seguenti parole: «sullo schema di regolamento il Governo acquisisce il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

19.12**Respinto**

BASSANINI, VITALI, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le agenzie», aggiungere dopo le parole: «finanziati» le parole: «in via prevalente» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Sullo schema di regolamento il Governo acquisisce il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 5 milioni di euro per il 2002, 15 per il 2003 e 25 per il 2004.

19.13**Dichiarato inammissibile**

GUBERT, BOREA, GABURRO

Al comma 1, dopo la parola: «finanziati» inserire le seguenti parole: «in misura superiore ai due terzi delle entrate».

19.14**Respinto**

TREU, MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli aventi finalità costituzionalmente riconosciute,».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.15**Dichiarato inammissibile**

GUBERT, BOREA, GABURRO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o indirettamente» e «o da altri enti pubblici».

19.16**Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, in fine, dopo le parole: società per azioni» inserire le seguenti: «, in società cooperative».

19.17**Respinto**

PASQUINI

Al comma 1, in fine, dopo le parole: società per azioni» inserire le seguenti: «, in società cooperative».

19.18**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «o in fondazioni» fino alla fine del comma con le altre: «a totale capitale pubblico».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

19.19**Respinto**

PASTORE, VALDITARA, MAFFIOLI, STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

19.20**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

19.21**Respinto**

BASSANINI, VITALI, PASQUINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli

enti di ricerca e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.22

Respinto

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1, gli enti pubblici che attendono alle funzioni dello Stato perchè forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

19.23

Respinto

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria e artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca, le agenzie e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

19.24**Accolto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, GIARETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I regolamenti di cui al comma 1, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione».

19.25**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, GIARETTA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con il regolamento di cui al precedente comma, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato e di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo predispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa con-

nesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando, le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

19.26

Respinto

BASSANINI, VITALI, GIARETTA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con il regolamento di cui al precedente comma, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato e di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso

applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo predispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando, le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

19.27

Respinto

CICCANTI, ZANOLETTI, RONCONI, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi resi dall'ente o dall'agenzia siano erogabili al di fuori del settore pubblico più proficuamente per la finanza pubblica e per le categorie di destinatari del servizio stesso».

19.28

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «non si applica nei confronti degli enti di ricerca ed».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «esclude gli enti pubblici e le agenzie che si occupano di diritti costituzionalmente garantiti ed».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.30**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «esclude gli enti pubblici e le agenzie che si occupano di assistenza, consulenza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.31**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «è subordinata» aggiungere le seguenti: «alla verifica che non si occupino di assistenza, consulenza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro nonché».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.32**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'articolo 1, gli enti pubblici che attendono alle funzioni essenziali dello Stato al quale forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi

autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.33

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei confronti degli enti di ricerca».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.34

Respinto

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere il comma 4.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.35

Respinto

BASSANINI

Sopprimere il comma 4.

19.36

Respinto

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA

Al comma 4, dopo la parola: «fiscali» è inserito il seguente periodo:
«La presente disposizione si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e province autonome».

19.37**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e province autonome».

19.38**Dichiarato inammissibile**

VILLONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il presente articolo non si applica agli enti pubblici di ricerca, incluso l'ENEA».

19.0.1**Respinto**

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2000».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.0.2**Respinto**

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio nè acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 449 del 1998, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonché di quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all'adozione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**19.0.3****Dichiarato inammissibile**

BASSO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. In via transitoria e fino a quando le regioni interessate non avranno dato completa attuazione a quanto disposto dal punto 3) dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti interregionali ricadenti nel bacino idrografico interregionale del fiume Lemene daranno prosecuzione agli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, tramite il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia - Centro di responsabilità 3) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con fondi che verranno annualmente stabiliti con legge finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, nella tabella B richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000.

Art. 20.

20.1

Respinto

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

20.2

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

20.3

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 1.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

20.4

Respinto

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO, RIPAMONTI

Dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1»,
aggiungere: «con l'esclusione delle università e degli enti di ricerca».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

20.5**Dichiarato inammissibile**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga alle vigenti disposizioni».

20.6**Dichiarato inammissibile**

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle» con le seguenti: «nel rispetto delle».

20.7**Respinto**

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI

Al comma 1, dopo le parole: «vigenti disposizioni» aggiungere le seguenti: «a condizione di ottenere conseguenti miglioramenti qualitativi e quantitativi, nonché economie di gestione».

Conseguentemente: alla lettera a) sopprimere le parole da: «a condizione» fino a: «gestione», alla lettera b), sopprimere le parole: «, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a)».

20.8**Dichiarato inammissibile**

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «i servizi» aggiungere la seguente: «strumentali».

20.9**Dichiarato inammissibile**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «i servizi» aggiungere la seguente: «strumentali».

20.10**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, alla lettera a), in fine, sostituire le parole: «conseguenti economie di gestione» con le seguenti: «risparmi di costi, di migliorare la qualità dei servizi con la predefinizione di standard stabiliti nei contratti stipulati con i soggetti esterni e di predisporre un piano di salvaguardia delle posizioni contrattuali del personale precedentemente impiegato nei servizi esternalizzati; il ministero dell'economia informa con ogni anno il Parlamento, con apposita relazione, dei risparmi ottenuti;».

Conseguentemente: alla tabella C, alla voce - Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 10 milioni di euro per il 2002, 20 per il 2003 e 25 per il 2004.

20.11**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, alla lettera a), in fine, sostituire le parole: «conseguenti economie di gestione» con le seguenti: «risparmi di costi, di migliorare la qualità dei servizi con la predefinizione di standard stabiliti nei contratti stipulati con i soggetti esterni e di predisporre un piano di salvaguardia delle posizioni contrattuali del personale precedentemente impiegato nei servizi esternalizzati; il ministero dell'economia informa ogni anno il Parlamento, con apposita relazione, dei risparmi ottenuti;».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**20.12****Respinto**

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera b); conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: «lettera b) con le seguenti: «lettera a).

Conseguentemente: alla tabella C, alla voce - Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 10 milioni di euro per il 2002, 20 per il 2003 e 25 per il 2004.

20.13**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b); conseguentemente alla lettera c), sostituire le parole: «lettera b) con le seguenti: «lettera a)».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

20.14**Ritirato**

IZZO, NOCCO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei quali soggetti le pubbliche amministrazioni devono cedere la partecipazione di controllo entro il 31 dicembre 2004;».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

20.15**Ritirato**

CURTO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei quali soggetti le pubbliche amministrazioni devono cedere la partecipazione di controllo entro il 31 dicembre 2004;».

20.16**Ritirato**

CICCANTI, NOCCO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei quali soggetti le pubbliche amministrazioni devono cedere la partecipazione di controllo entro il 31 dicembre 2004;».

20.17**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, PEDRIZZI, SALERNO, PACE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«I-bis. Nell'ambito della propria autonomia il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, istituisce la Commissione unica

per gli ausili con compiti di controllo e vigilanza sulla qualità, l'immissione sul mercato e l'omologazione dei prezzi a livello nazionale e la regolarità di prescrizione di tutti i presidi atti a facilitare il recupero e la riabilitazione delle disabilità».

20.18**Dichiarato inammissibile**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Sopprimere il comma 2.

20.19**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

20.20**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», aggiungere la parola: «non».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

20.21**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Al comma 2, aggiungere in fine: «, limitatamente ai servizi non dovuti per obblighi di legge, e comunque con esclusione delle attività e servizi istituzionali».

Conseguentemente: Alla tabella C, alla voce - Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 10 milioni di euro per il 2002, 20 per il 2003 e 25 per il 2004.

20.22**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

al comma 2, aggiungere in fine: «, limitatamente ai servizi non dovuti per obblighi di legge, e comunque con esclusione delle attività e servizi istituzionali».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**20.23****Respinto**

BASSANINI

Sopprimere il comma 3.

20.24**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere il comma 3.

20.25**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 3, dopo le parole: «lettera b)», aggiungere la seguente: «non».

20.26**Dichiarato inammissibile**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «decreto» fino a: «funzione pubblica» con le altre: «apposito disegno di legge».

20.27**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro della funzione pubblica» con le seguenti: «Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera d), della legge n. 400 del 1988, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari» e aggiungere in fine le parole: «fatte salve le competenze autonome delle regioni, degli enti pubblici locali, delle università e accademie e delle Camere di Commercio».

Conseguentemente: alla tabella C, alla voce - Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 5 milioni di euro per il 2002, 10 per il 2003 e 15 per il 2004.

20.28**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 4, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro della funzione pubblica» con le seguenti: «Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera d), della legge n. 400 del 1988, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari» e aggiungere in fine le seguenti: «fatte salve le competenze autonome delle regioni, degli enti pubblici locali, delle università e accademie e delle Camere di Commercio».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**20.29****Dichiarato inammissibile**

VITALI, DE PETRIS, TOIA, CAMBURSANO, MUZIO, DONATI, CREMA

Al comma 4, dopo le parole: «eventuali clausole di carattere finanziario» aggiungere le seguenti: «per le amministrazioni di cui al comma 1, ad esclusione degli enti locali».

20.30**Accolto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato».

20.31**Accolto**

BASSANINI, VITALI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato».

20.32**Respinto**

MARINI, CREMA, CAMBURSANO

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «definisce», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta».

20.33**Respinto**

CAMBURSANO, VITALI, DE PETRIS, TOIA, MUZIO, DONATI, CREMA

Al comma 5, al punto a), sostituire la parola: «indirizzi» con la parola: «standards».

20.34/1**Precluso**

RIPAMONFI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 20.34, al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché le risorse» fino alla fine del periodo.

20.34**Dichiarato inammissibile**

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il funzionamento di progetti innovativi, selezionati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stanziati euro 25.822.840 per l'anno 2002, euro 51.645.680 per l'anno 2003 e euro 77.468.520 per l'anno 2004, nonchè le risorse di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I progetti innovativi sono caratterizzati dalla capacità di:

- a) sviluppare l'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione;
 - b) fornire servizi *on line* a cittadini ed imprese;
 - c) migliorare l'efficienza delle amministrazioni, riducendone i costi».
-

20.35**Ritirato**

Izzo, Nocco

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

5-ter. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono all'adeguamento degli immobili ad uso strumentale comunque utilizzati quali sedi dei propri uffici e strutture e degli impianti in essi installati alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ed in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia entro il 31 dicembre 2003. È differita fino a tale termine l'applicazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare innanzi richiamata. Gli organismi pub-

blici preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene degli impianti e dei luoghi di lavoro avviano immediatamente un programma di verifiche di tutti gli uffici e le strutture presenti nell'ambito territoriale di propria competenza, da concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno 2002, al solo scopo di fornire agli enti ed amministrazioni pubbliche interessate i necessari elementi di conoscenza dello stato di attuazione delle prescrizioni di sicurezza, unitamente alle prescrizioni tecniche il cui adempimento si rende necessario per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali e degli impianti alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

20.36

Respinto

BARATELLA, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, PASQUINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "può inoltre svolgere le funzioni di Ufficiale rogante nei passaggi di proprietà di beni immobili registrati" sono aggiunte le seguenti: "Per tale servizio si applicheranno le tabelle previste dalla legge ed i relativi importi saranno interamente incamerati dal comune stesso. I proventi di tale servizio saranno destinati, in via prioritaria, a finanziare interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale"».

20.37

Dichiarato inammissibile

EUFEMI, NOVI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 102, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la quale può effettuare la medesima designazione nell'ambito dei segretari comunali e provinciali"».

20.38**Ritirato**

MORO, VANZO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Gli enti di cui al presente comma, corrispondono agli avvocati dipendenti, competenze professionali in misura pari alla metà dei minimi tariffari, a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole, anche parzialmente, senza liquidazione o con compensazione delle spese legali. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni"».

20.0.1**Respinto**

DENTAMARO, TREU, BORDON, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Ai fini di promuovere e sostenere uno sviluppo del sistema della formazione professionale pubblica conforme a criteri di efficacia ed economicità, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti di diritto privato, le amministrazioni regionali istituiscono il sistema regionale E-learning per l'alta formazione professionale integrata, di seguito sistema regionale, costituito dalle università pubbliche e private operanti nella regione.

2. Il sistema regionale propone soluzioni per collegare università statali e non statali, istituti scolastici, enti di ricerca, istituti di cultura, imprese locali, agenzie ed imprese formative, allo scopo di realizzare una offerta formativa di qualità certificata diffusa sul territorio, fondata sul metodo della formazione integrata e sull'uso degli strumenti e delle metodologie per l'E-learning conformi agli standards comunitari.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, istituisce il sistema nazionale E-learning per l'alta formazione professionale integrata, di seguito sistema nazionale.

4. Il sistema nazionale coordina e indirizza l'attività dei sistemi regionali, secondo le seguenti finalità principali:

a) promozione della conoscenza e dell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e delle metodologie della teledidattica e della teleconsulenza;

b) sviluppo di ambienti-autore telematici operanti a livello interregionale;

c) sviluppo di una rete di laboratori e servizi di sviluppo didattico per la produzione di contenuti di qualità per l'alta formazione integrata;

d) individuazione e promozione delle figure professionali di riferimento per lo sviluppo dell'E-learning, con particolare riguardo ai fabbisogni formativi delle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

e) elaborazione di metodologie e modelli di monitoraggio e di valutazione omogenei;

f) garantire coerenza e trasparenza degli interventi rispetto ai diversi soggetti coinvolti (enti finanziatori e attuatori, sistema delle università, della scuola e dei diversi attori coinvolti, ivi compresi gli utenti individuali);

g) garantire la conformità di tutti gli interventi formativi con il programma operativo nazionale;

h) coniugare positivamente gli interventi nazionali e gli interventi regionali, e ciò anche con riferimento agli interventi IFTS previsti».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

20.0.2

Dichiarato inammissibile

EUFEMI, NOVI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla relazione previsionale e programmatica, l'elenco delle partecipazioni azionarie pubbliche, intese come tutte le partecipazioni possedute da enti interni al cosiddetto "perimetro di Maastricht", ed il valore netto di bilancio di ogni partecipazione ed il loro totale. Questo elenco deve essere accompagnato da un commento esplicativo nel quale vengono evidenziate le nuove eventuali partecipazioni assunte, e la puntuale giustificazione delle relative decisioni di investimento. È tas-

sativamente proibito, a partire dal 1° gennaio 2002, espandere l'area delle partecipazioni azionarie pubbliche: ad ogni nuova assunzione di partecipazione deve corrispondere una contestuale dismissione di importo non inferiore da parte di ciascun ente acquirente. Anche gli aumenti o i reintegri di capitale debbono tassativamente essere finanziati con una contestuale dismissione di pari importo. Sono nulle le delibere prese in violazione delle presenti disposizioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 viene istituito presso la Consob il "registro centrale telematico delle partecipazioni azionarie" pubbliche, ove tutte le citate partecipazioni sono registrate insieme al loro valore di libro. Tale registro sarà leggibile via *internet* da chiunque. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto da emanare entro il 1° gennaio 2002, pubblicherà i dati da inserire nel citato registro, le tabelle di sintesi e di dettaglio consultabili, ed ogni altra informazione necessaria. Il "registro" sarà operativo presso la Consob a partire dal 31 marzo 2002. Sono nulli gli atti di ogni e qualsiasi tipo presi dai consigli di amministrazione delle società a partecipazione azionaria pubblica, anche minoritaria, se i dati relativi alla partecipazione pubblica non sono correttamente inseriti e correttamente aggiornati nel citato "registro".

3. A partire dalla prima assemblea, successiva all'entrata in vigore della presente legge decadono "*ope legis*" tutti gli amministratori e tutti i revisori delle società per azioni con partecipazione di controllo statale, diretto o indiretto, non quotate presso le borse valori, anche se appartenenti a società quotate. Le nomine dei nuovi amministratori saranno compito del Ministero vigilante. Fanno eccezione solo le nomine di competenza attuale del Parlamento o di suoi esponenti, o quelle previste da patti esistenti con azionisti privati di minoranza. Le nomine dei nuovi revisori saranno compito del Ministero dell'economia e delle finanze. Amministratori e revisori scaduti potranno essere rinominati».

20.0.3

VITALI, CREMA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, all'articolo 36, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: - 87.798.

20.0.4

Dichiarato inammissibile

VITALI, PASQUINI, CREMA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contributi ad unioni di comuni)

1. A decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali aggiuntivi alle unioni di comuni sono aumentati di 51,653 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri ed i parametri in vigore».

Conseguentemente, all'articolo 36, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle entrate, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 51.643;
2003: - 51.643;
2004: - 51.643.

20.0.5

Dichiarato inammissibile

CREMA, MARINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Compensazione del taglio operato con il decreto-legge n. 41 del 1995)

1. A parziale compensazione per le province ed i comuni che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995 è concesso un contributo nel limite massimo complessivo di 28,926 milioni di euro per il 2001 e 26,343 milioni di euro nel 2002».

20.0.6**Dichiarato inammissibile**

CREMA, MARINI, VICINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contributi per minori entrate ICI dovute a revisione delle rendite catastali fabbricati D)

1. Per il 2002, con le previsioni del comma 14 dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000 lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale degli immobili classificati nella categoria D. A tal fine è autorizzata la spesa di 51,653 milioni di euro. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2002 apposita certificazione».

20.0.7**Dichiarato inammissibile**

CREMA, MARINI, VICINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contributo agli enti dissestati)

1. Per il 2002, in applicazione delle previsioni del comma 13, dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa di 44,422 milioni di euro quale contributo ai comuni che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993».

20.0.8**Dichiarato inammissibile**

VITALE, PASQUINI, CREMA

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Contributo agli enti dissestati)*

1. Per il 2002, in applicazione delle previsioni del comma 13, dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa di 44,422 milioni di euro quale contributo ai comuni che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993».

20.0.9**Dichiarato inammissibile**

CREMA, MARINI, VICINI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto legislativo 30 luglio 1997, n. 244, aggiungere il fine il seguente periodo: "Inoltre, ai comuni per i quali le risorse assegnate presentino uno scarto negativo, rispetto alla media *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza, superiore al dieci per cento delle risorse assegnate, è assegnato un ulteriore contributo integrativo, pari al 20 per cento di detto scarto", di conseguenza all'articolo 4, comma 2, le parole: "al 4 per cento" e al "2 per cento" sono rispettivamente sostituite con le parole: "al 5 per cento" e "al 3 per cento".

Art. 21.**21.1****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**

21.2**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

21.3**Respinto**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici» aggiungere la parola: «nazionali» e sopprimere l'ultimo periodo del comma.**Conseguentemente:* Alla Tabella C, alla voce – legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 10 milioni di euro per il 2002, 20 per il 2003 e 25 per il 2004.

21.4**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

*Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici» aggiungere la parola: «nazionali» e sopprimere l'ultimo periodo del comma.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

21.5**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

*Al comma 1, sostituire la parola: «ridotti» con l'altra: «aumentati».***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

21.6**Respinto**

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO

Al secondo periodo sostituire la parola: «aderiscono» con le altre: «possono aderire», al terzo periodo sostituire la parola: «devono» con la parola: «possono» e sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**21.7****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Essi, inoltre» fino alla fine del comma.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**21.8****Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, sostituire le parole: «al fine di realizzare economie di spesa» alla fine del comma con le parole: «, nei modi e alle condizioni stabilite dall'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5 della presente legge.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**21.9****Respinto**

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «al fine di realizzare economie di spesa» alla fine del comma con le parole: «, nei modi e alle condizioni stabilite dall'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5 della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce - legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 10 milioni di euro per il 2002, 20 per il 2003 e 25 per il 2004.

21.10**Respinto**

SCALERA, COVIELLO, CAMBURSANO, GIARETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi relativi alle leggi 26 settembre 1993, n. 379; 20 gennaio 1994, n. 52; 12 gennaio 1996 n. 24; 14 giugno 1973, n. 353; 22 dicembre 1981, n. 776; legge 3 agosto 1998, n. 282 continuano ad essere regolati dalla normativa pre-vigente».

Conseguentemente, alla tabella 1 allegata al comma 2, sopprimere le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379/1993, legge n. 24/1996.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali

legge n. 353/1973, legge n. 776/1981, legge n. 52/1994, legge n. 282/1998.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**21.11****Dichiarato inammissibile**

SCALERA, GIARETTA, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis, In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi relativi alle leggi 26 settembre 1993, n. 379; 20 gennaio 1994, n. 52; 12 gennaio 1996 n. 24; 14 giugno 1973, n. 353; 22 dicembre 1981, n. 776; legge 3 agosto 1998, n. 282 continuano ad essere regolati dalla normativa pre-vigente».

Conseguentemente, alla tabella 1 allegata al comma 2, sopprimere le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379/1993, legge n. 24/1996.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali

legge n. 353/1973, legge n. 776/1981, legge n. 52/1994, legge n. 282/1998.

21.12**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 2, dopo la parola: «decreto» inserire le altre: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

21.13**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le parole: «sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari».

21.14**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

21.15**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le parole: «sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari».

21.16**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «L'emanazione dei decreti ministeriali è subordinata alla presentazione dei relativi decreti alle competenti Commissioni parlamentari, che entro 30 giorni devono esprimere un proprio parere. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati».

21.17**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO

Alla Tabella 1, allegata al comma 2, sostituire la tavola riferita all'Amministrazione 03: Ministero delle attività produttive con la seguente:

Legge n. 549 del 1995 articolo 1, comma 43 - 3.1.2.4 cap. 2280 - Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:

2002: 31.000;

2003: 31.000;

2004: 31.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 122;

2003: - 122;

2004: - 122.

21.18**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Alla Tabella 1, allegata al comma 2, sopprimere la seguente voce:

Amministrazione: 03 - Ministero delle attività produttive

Ministero delle attività produttive:

Legge n. 162 del 1992: (3.1.2.6, capp. 2290, 2291: Contributo annuo al Club alpino italiano.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

21.41**Respinto**

TIRELLI, MORO, VANZO

Alla Tabella C, di cui all'articolo 36, comma 2, alla voce: «Ministero degli affari esteri» apportare le seguenti variazioni:

legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri» (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744):

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 1.000.

legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo - 9.1.1.0 - Funzionamento - cap. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185):

2002: 1.000;
2003: 1.000;
2004: 1.000.

21.19

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Alla Tabella 1, allegata al comma 2, sopprimere le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379 del 1993 art. 1, comma 3; legge n. 24 del 1996 art. 3 - 5.1.2.2 cap. 2316 - Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi:

2002: 3.357;
2003: 3.357;
2004: 3.357.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:

legge n. 353 del 1973; legge n. 776 del 1981; legge n. 52 del 1994 - 3.1.2.1 cap. 2053 - Contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza:

2002: 2.582;
2003: 2.582;
2004: 2.582.

legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 1; legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 2 - 3.1.2.1 cap. 2055 - Contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonché al Centro internazionale del libro parlato di Feltre:

2002: 2.427;
2003: 2.427;
2004: 2.427.

Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 1, nella Tabella A richiamata, Ministero per i Beni e le attività culturali, sostituire gli stanziamenti apportando le riduzioni per gli importi sotto indicati:

2002: - 837;
2003: - 837;
2004: - 837.

21.20**Respinto**

RIPAMONTI, PASQUINI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, nella Tabella 1, eliminare le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379 del 1993 art. 1, comma 3; legge n. 24 del 1996 art. 3 - upb 5.1.2.2 cap. 2316 - Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi:

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali

legge n. 353 del 1973, legge n. 775 del 1981, legge n. 52 del 1994: upb 3.1.2.1, cap. 2053: contributo statale in favore delle biblioteca italiana per ciechi "regina Margherita di Monza"»

legge n. 282 del 1998, articolo 1, commi 1 e 2: upb 3.1.2.1, cap. 2055: contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonché al Centro internazionale del libro parlato di Feltre».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).**21.21****Respinto**

BASTIANONI, MASCIONI, CALVI, CADDEO

Alla Tabella 1, allegata al comma 2, apportare le seguenti variazioni:

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali

Legge n. 237 del 1999, articolo 6 - 7.1.2.3 - cap.3232: Contributi statali al Rossini Opera Festival di Pesaro:

2002: + 500;

2003: + 500;

2004: + 500.

Amministrazione: 03 - Ministero delle attività produttive

Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 - 3.1.2.4 - cap. 2288: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:

2002: - 500;

2003: - 500;

2004: - 500.

21.22**Respinto**

CADDEO

Alla tabella 1, allegata al comma 2, sopprimere le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379 del 1993 art. 1, comma 3; legge n. 24 del 1996, art. 3 - 5.1.2.2, cap. 2316 - Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi:

2002: 3.357;

2003: 3.357;

2004: 3.357.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:

legge n. 353 del 1973; legge n. 776 del 1981; legge n. 52 del 1994 - 3.1.2.1 cap. 2053 - Contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza:

2002: 2.582;

2003: 2.582;

2004: 2.582.

legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 1; legge n. 282 del 1998, art. 1, comma 2 - 3.1.2.1 cap. 2055 - Contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonché al Centro internazionale del libro parlato di Feltre:

2002: 2.427;

2003: 2.427;

2004: 2.427.

I contributi relativi alle voci sopra riportate continuano ad essere regolati dalla normativa previgente.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.500;

2003: - 1.500;

2004: - 1.500.

21.23**Respinto**

PIZZINATO, MASCIONI, LONGHI, PASQUINI

Alla tabella 1, allegata al comma 2, sopprimere le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379 del 1993 art. 1, comma 3; legge n. 24 del 1996, art. 3 - 5.1.2.2, cap. 2316 - Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi:

2002: 3.357;

2003: 3.357;

2004: 3.357.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:

legge n. 353 del 1973; legge n. 776 del 1981; legge n. 52 del 1994 - 3.1.2.1 cap. 2053 - Contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza:

2002: 2.582;

2003: 2.582;

2004: 2.582.

legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 1; legge n. 282 del 1998, art. 1, comma 2 - 3.1.2.1 cap. 2055 - Contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonché al Centro internazionale del libro parlato di Feltre:

2002: 2.427;

2003: 2.427;

2004: 2.427.

I contributi relativi alle voci sopra riportate continuano ad essere regolati dalla normativa previgente.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

21.24**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Alla tabella 1, allegata al comma 2, sopprimere le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379 del 1993 art. 1, comma 3; legge n. 24 del 1996, art. 3 - 5.1.2.2, cap. 2316 - Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi:

2002: 3.357;

2003: 3.357;

2004: 3.357.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:

legge n. 353 del 1973; legge n. 776 del 1981; legge n. 52 del 1994 - 3.1.2.1 cap. 2053 - Contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza:

2002: 2.582;

2003: 2.582;

2004: 2.582.

legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 1; legge n. 282 del 1998, art. 1, comma 2 - 3.1.2.1 cap. 2055 - Contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonché al Centro internazionale del libro parlato di Feltre:

2002: 2.427;

2003: 2.427;

2004: 2.427.

I contributi relativi alle voci sopra riportate continuano ad essere regolati dalla normativa previgente.

21.25

CUTRUFO

Dichiarato inammissibile

Alla tabella 1, allegata al comma 2, sopprimere le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379 del 1993 art. 1, comma 3; legge n. 24 del 1996, art. 3 - 5.1.2.2, cap. 2316 - Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi:

2002: 3.357;

2003: 3.357;

2004: 3.357.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:

legge n. 353 del 1973; legge n. 776 del 1981; legge n. 52 del 1994 -
3.1.2.1 cap. 2053 - Contributo statale in favore della biblioteca italiana per
ciechi «Regina Margherita» di Monza:

2002: 2.582;

2003: 2.582;

2004: 2.582.

legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 1; legge n. 282 del 1998, art.
1, comma 2 - 3.1.2.1 cap. 2055 - Contributo all'Unione italiana ciechi per
il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonché al Centro
internazionale del libro parlato di Feltre:

2002: 2.427;

2003: 2.427;

2004: 2.427.

*I contributi relativi alle voci sopra riportate continuano ad essere re-
golati dalla normativa previgente.*

21.26

Respinto

COLLINO, CURTO

Alla tabella 1, allegata al comma 2, sopprimere le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379 del 1993 art. 1, comma 3; legge n. 24 del 1996, art. 3 -
5.1.2.2, cap. 2316 - Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi:

2002: 3.357;

2003: 3.357;

2004: 3.357.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:

legge n. 353 del 1973; legge n. 776 del 1981; legge n. 52 del 1994 -
3.1.2.1 cap. 2053 - Contributo statale in favore della biblioteca italiana per
ciechi «Regina Margherita» di Monza:

2002: 2.582;

2003: 2.582;

2004: 2.582.

legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 1; legge n. 282 del 1998, art.
1, comma 2 - 3.1.2.1 cap. 2055 - Contributo all'Unione italiana ciechi per
il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonché al Centro
internazionale del libro parlato di Feltre:

2002: 2.427;

2003: 2.427;

2004: 2.427.

I contributi relativi alle voci sopra riportate continuano ad essere regolati dalla normativa previgente.

21.27

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Alla tabella 1, allegata al comma 2, sopprimere le seguenti voci:

Amministrazione: 08 - Ministero dell'interno

legge n. 379 del 1993, art. 1, comma 3; legge n. 24 del 1996, art. 3 - 5.1.2.2, cap. 2316 - Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi:

2002: 3.357;

2003: 3.357;

2004: 3.357.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:

legge n. 353 del 1973; legge n. 776 del 1981; legge n. 52 del 1994 - 3.1.2.1 cap. 2053 - Contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza:

2002: 2.582;

2003: 2.582;

2004: 2.582.

legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 1; legge n. 282 del 1998, art. 1, comma 2 - 3.1.2.1 cap. 2055 - Contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonché al Centro internazionale del libro parlato di Feltre:

2002: 2.427;

2003: 2.427;

2004: 2.427.

21.28

Respinto

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «L'emanazione dei decreti ministeriali è subordinata alla presentazione dei relativi decreti alle competenti Commissioni parlamentari, che entro 30 giorni devono esprimere un proprio parere. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.»

21.29**Respinto**

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, MANIERI

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

21.30**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

21.31**Respinto**

MONTAGNINO, BEDIN, CASTELLANI

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.***Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**

21.32**Ritirato**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 3, sopprimere la parola: «Complessivamente».

21.33**Ritirato**

BASSANINI, VITALI

Al comma 3, sopprimere la parola: «Complessivamente».

21.34**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle dotazioni relative all'articolo 3, comma 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, unità previsionale di base n. 3.1.2.1 (cap. 2057), nonché delle dotazioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, unità previsionale di base n. 3.1.2.1 (cap. 2061)».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

21.35**Respinto**

RIPAMONTI, GIARETTA, PASQUINI, MARINO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La riduzione di cui al presente comma non si applica alla dotazione di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, unità previsionale di base n. 4.1.2.4 (cap. 2251)».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

21.36**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quella relativa all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, unità previsionale di base n. 4.1.2.4 (cap. 2252)».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

21.37**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quella relativa all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, unità previsionale di base n. 3.1.2.41 (cap. 1730)».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).**21.38****Dichiarato inammissibile**

VIZZINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il CNR resta disciplinato dalle disposizioni della tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, su appositi conti correnti bancari ad essi intestati presso l'istituto incaricato del servizio di cassa. Il CNR provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture».

21.39**Respinto**

Izzo, Nocco

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 2 (tabella 1) le seguenti unità previsionali di base:

- a) 5.1.2.2 cap. 2316 - Ministero dell'interno;
- b) 3.1.2.1 cap. 2053 e cap. 2055 - Ministero per i beni e le attività culturali».

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. I contributi di cui al precedente comma continuano ad essere regolati dalla normativa previgente».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

21.40**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI, BERGAMO, CHERCHI, COMPAGNA, EUFEMI, FORTE, GUBERT, MAFFIOLI, MELELEO, PELLEGRINO, SODANO Calogero, TREMATERRA, ZANOLETTI, D'ONOFRIO, BOREA, CALLEGARO, CIRAMI, DANZI, FORLANI, GABURRO, IERVOLINO, MAGRI, MONCADA, RONCONI, SUDANO, TUNIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, fatti salvi i contributi previsti dalla leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n. 52, 14 giugno 1973, n. 353, 22 dicembre 1981, n. 775, 3 agosto 1998, n. 282, 12 gennaio 1996, n. 24, e comunque i contributi previsti da tutte le vigenti leggi in materia di enti e associazioni di categorie privilegiate previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Art. 22.**22.1****Respinto**

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

22.2**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

22.3**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA, IOVINE

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

22.4**Respinto**

ACCIARINI, MANIERI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).****22.5****Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALARE, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).****22.6****Respinto**

GABURRO, ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «1. Dopo l'articolo 113 delle disposizioni legislative in materia di testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella sezione II del capo III è inserito il seguente:» e, nel capoverso, sostituire le parole: «b-bis)» con le seguenti: «Art. 113-bis. 1. Il Ministero per i beni culturali e le attività culturali può».

22.8**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, sostituire l'alinea b-bis) con la seguente: «b-bis) è fatto divieto di concedere a soggetti privati la gestione totale o parziale dei servizi concernenti la fruizione pubblica dei beni culturali e la valorizzazione degli stessi».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

22.9**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, IOVINE

Al comma 1, sostituire il capoverso b-bis) con il seguente:

«b-bis) concedere a soggetti privati o pubblici la gestione di uno o più servizi concernenti la fruizione pubblica e la valorizzazione di beni culturali. Con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le modalità, i criteri, le garanzie nonché il canone da corrispondere allo Stato e i termini di durata, comunque non superiore a dieci anni, della convenzione. L'oggetto della convenzione è determinato secondo criteri tali da assicurare equilibrio fra economicità per il concessionario e le attività di tutela e di valorizzazione, anche di beni in stato di degrado o di abbandono. Il Ministro per i beni culturali e ambientali controlla il rispetto delle modalità di gestione e dichiara la revoca della stessa nelle ipotesi di violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione o derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali. La stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione stessa, i beni culturali oggetto della convenzione ritornino nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).**22.10****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, IOVINE

Al comma 1, sostituire il capoverso b-bis) con il seguente:

b-bis) concedere a soggetti privati o pubblici la gestione di uno o più servizi concernenti la fruizione pubblica di beni culturali garantendo comunque l'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione da parte degli organi del Ministero per i beni culturali. Con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le modalità, i criteri, le garanzie nonché il canone da corrispondere allo Stato e i termini di durata, comunque non superiore a dieci anni, della convenzione. L'oggetto della convenzione è

determinato secondo criteri tali da assicurare l'equilibrio fra economicità per il concessionario e le attività di tutela e di valorizzazione, anche di beni in stato di degrado o di abbandono. Il Ministro per i beni culturali e ambientali controlla il rispetto delle modalità di gestione e dichiara la revoca della stessa nelle ipotesi di violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione o derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali. La stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione stessa, i beni culturali oggetto della convenzione ritornino nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

22.11

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, IOVINE

Al comma 1, sostituire il capoverso b-bis) con il seguente:

«b-bis) concedere a soggetti privati la gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i criteri che individuano in modo inequivocabile i beni culturali oggetto della concessione e le norme per garantirne la tutela da parte degli organi costituzionalmente competenti; i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a quattro anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo della vigilanza, della custodia, della manutenzione dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura del 100 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione stessa, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano

state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

22.12

Respinto

RIPAMONTI, PASQUINI, GIARETTA MARINO, MALABARBA

Al comma 1, sostituire il capoverso b-bis) con il seguente:

«b-bis) concedere a soggetti privati la gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i criteri che individuano in modo inequivocabile i beni culturali oggetto della concessione e le norme per garantirne la tutela da parte degli organi costituzionalmente competenti; i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a quattro anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo della vigilanza, della custodia, della manutenzione dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura del 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione stessa, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

22.13

Respinto

VITALI, DE PETRIS, MUZIO, DONATI, TOIA, CREMA, GIARETTA

Sostituire il punto b-bis) con il seguente:

b-bis) a seguito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 112 del 1998, il Ministero dei beni culturali, le regioni e gli enti locali possono concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni cultu-

rali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere agli enti concedenti per tutta la durata stabilita, comprensivo dell'uso dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione i beni culturali conferiti in uso dagli enti concedenti ritornino nella disponibilità di questi ultimi.

22.14

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, IOVINE

Al comma 1, all'alinea b-bis), dopo le parole: «soggetti privati» aggiungere le seguenti: «anche costituenti società cooperative, associazioni, fondazioni, nonché società o consorzi a partecipazione pubblica, il cui personale dipendente sia in possesso di adeguata formazione culturale e professionale.».

22.15

Respinto

SCALERA, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «soggetti privati» aggiungere le seguenti: «, qualora risulti finanziariamente conveniente e si sia accertata la mancanza di risorse umane e finanziarie dell'amministrazione.».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

22.7

Dichiarato inammissibile

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «concedere a soggetti privati» inserire le seguenti: «qualora risulti finanziariamente conveniente e

si sia accertata la mancanza di risorse umane e finanziarie dell'amministrazione».

22.16**Dichiarato inammissibile**

FALOMI, MONTINO

Al comma 1, dopo le parole: «concedere ai soggetti privati», aggiungere le parole: «qualora risulti finanziariamente conveniente e si sia accertata la mancanza di risorse umane e finanziarie dell'amministrazione,».

22.17**Respinto**

MANIERI, ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «concedere a soggetti privati» aggiungere le altre: «e agli Enti locali, direttamente o attraverso società appositamente costituite,».

22.18**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «regolamento» con le altre: «decreto, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

22.19**Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, MANIERI, FRANCO Vittoria

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;», aggiungere il seguente periodo: «Il suddetto regolamento dovrà stabilire:

le modalità di affidamento della concessione nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente;

i rispettivi compiti dello stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni, ferma restando la funzione statale di tutela;

i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi;

i parametri del servizio da offrire al pubblico.».

22.21

Respinto

D'ANDREA, ACCIARINI, MANIERI, FRANCO Vittoria

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» con le parole: «per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabili per ulteriori due anni qualora il servizio, ad insindacabile giudizio del Ministero, sia stato reso nei modi adeguati, ferma restando la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di derogare in qualunque momento e con decorrenza immediata la concessione qualora si ravvisino irregolarità nel trattamento economico degli addetti, nella conservazione dei beni, nel servizio offerto al pubblico o in qualsivoglia altro aspetto regolato dalla legge o dal regolamento».

22.20

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «inferiore a cinque anni» con le altre: «superiore a tre anni».

22.22

Dichiarato inammissibile

CHIUSOLI, GARRAFFA, MANCONI, BARATELLA

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «all'atto della stipulazione della relativa concessione nella misura di almeno il 50 per cento» e sostituire con le seguenti: «in forma rateale con cadenza annuale;» e nel periodo successivo dopo le parole: «la stessa convenzione» inserire le seguenti: «potrà prevedere che, in alternativa, il concessionario debba prestare, in sede di stipulazione, idonea garanzia assicurativa per il 50 per cento dell'importo complessivo della concessione, e che».

22.24**Respinto**

MANIERI, ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria

Al termine della lettera b-bis), aggiungere la seguente lettera:

«b-ter) al fine della valorizzazione di siti e di beni meno conosciuti, sarà considerato elemento di preferenza, l'elaborazione da parte dei soggetti concorrenti, di proposte di gestione di "reti" di musei o di siti culturali, nelle quali, accanto ad un sito o museo di maggiore rilevanza, dovranno esserne presenti almeno altri due cosiddetti "minori"».

22.23**Respinto**

FRANCO Vittoria, MANIERI, ACCIARINI, D'ANDREA, PAGANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«L'entrata in vigore del presente articolo è subordinata al completamento della procedura di trasferimento alle Regioni della gestione dei Musei e di altri beni culturali di proprietà dello Stato di cui all'articolo 150 del decreto legislativo n. 112 del 1998».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**22.25****Respinto**

PASSIGLI, RIPAMONTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni qualificati come "città d'arte", con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, sono autorizzati a istituire una imposta sui servizi alberghieri resi ai non residenti, in un limite massimo non superiore ai 2 euro giornalieri per persona, i cui proventi sono finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali pubblici e privati e alla promozione delle attività culturali».

22.0.1.**Respinto**

GABURRO, ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Partecipazione degli utenti alle spese per il servizio pubblico degli Archivi di Stato)*

1. L'iscrizione alle scuole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è subordinata al pagamento di un contributo pari a lire 413,16 euro.

2. L'importo del contributo per l'iscrizione alle Scuole è adeguato ogni quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui l'importo è stato determinato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 2001.

3. L'espletamento di ricerche monotematiche da parte del personale archivistico, anche per corrispondenza, non richieste per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è subordinato al pagamento di un importo di 25,82 euro all'ora fino ad un massimo di 154,93 euro per ogni richiesta. Il rilascio di copie per motivi non di studio è subordinato al pagamento di un importo di lire 5,16 euro per ogni copia rilasciata, senza pregiudizio per le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo e per il rimborso delle spese di riproduzione. Il prestito di documenti in occasione di esposizione, realizzate da soggetti privati a fini commerciali è subordinato al pagamento di un importo di 51,64 euro a documento. I relativi importi sono aggiornati con le modalità previste dal comma 2.

4. I proventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla competente unità previsionale di base, centro di responsabilità n. 11, dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere successivamente riaccreditati agli Archivi di Stato che hanno reso il relativo servizio».

22.0.2.**Dichiarato inammissibile**

GABURRO, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori attività della SIBEC)

1. All'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "organizzativo di progetti" sono inserite le seguenti: ", attività di consulenza ed assistenza specializzate";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il capitale sociale è di 516,457 euro ed è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La SIBEC svolge attività di consulenza ed assistenza specializzate in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per le attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della individuazione e della gestione dei bacini di utenza e sviluppo della cultura, dello sport e del turismo. L'articolazione del territorio in bacini di utenza e sviluppo della cultura, dello sport e del turismo comprende un sistema integrato di infrastrutture ed è intesa a valorizzare tutte le risorse in esso presenti. La SIBEC propone, entro sei mesi dalla sua costituzione, per l'approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero per le attività produttive ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) un piano di ripartizione del territorio nazionale nei bacini di utenza e sviluppo della cultura, dello sport e del turismo, con le relative dotazioni culturali;

b) le filiere delle attività produttive e le infrastrutture atte a consentire lo sviluppo ottimale di ciascun bacino;

c) i criteri *standard* attraverso i quali far partecipare le imprese private alla gestione dei bacini, limitatamente alle attività di fruizione dei servizi. Alla SIBEC è assegnato inoltre il compito di costituire una struttura di servizio a supporto del procedimento di aggiudicazione degli appalti di servizi alle imprese private da parte dei Ministeri di cui al presente comma. Per ogni bacino la SIBEC individua i seguenti parametri funzio-

nali: potenzialità reali, potenzialità future, definizione degli obiettivi, procedure standard per le valutazione dei risultati e dalla qualità dei servizi. In particolare, riguardo a tali procedure, vengono individuate le seguenti aree: area delle risorse umane, area dei servizi urbani, area della accessibilità e della viabilità, area della qualità ambientale, area della gestione degli interventi urbani, area della partecipazione sociale».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2002: - 10.329;
2003: - 10.329;
2004: - 10.329.

22.0.3.

Dichiarato inammissibile

COLETTI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di incentivare le attività culturali viene autorizzata la spesa di 650.000 euro per il riconoscimento di contributi in favore dei seguenti enti o associazioni: "Fondazione Premio Michetti" di Francavilla al Mare (CH) - 150.000 euro, "Istituto Nazionale Tostiano" di Ortona (CH) - 50.000 euro, "Premio Flaiano" di Pescara - 150.000 euro, "Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo" dell'Aquila - 150.000 euro, "Premio Histonium" di Vasto (CH) - 50.000 euro, "Associazione culturale fratellanza artigiana" di Teramo - 50.000 euro, "Associazione amici della musica Fedele Fenaroli" di Lanciano (CH) 50.000 Euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni (in euro):

2002: - 1.300.000;
2003: - 866.666;
2004: - 650.000.

22.0.4**Respinto**

ACCIARINI, PAGANO, MANIERI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MARINO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali)*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali al fine di potenziare e consolidare l'apertura di musei, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato è autorizzato all'assunzione di 1475 unità nei ruoli del personale di vigilanza e custodia, fra coloro che hanno prestato la propria opera ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 494 del 1999, secondo le carenze organiche verificate nella posizione B1, di cui al CCNL di comparto, al 31 dicembre 2001. Altresì, al fine di raggiungere e realizzare il miglioramento del servizio dei sistemi archivistici, librari e delle gallerie per quanto riguarda la comunicazione e la lettura delle collezioni documentarie e museali, attuate dagli assistenti tecnici di museo, di cui alla legge n. 449 del 1997, lo stesso Ministero è autorizzato, nell'ambito della dotazione organica complessiva, ad assumere 800 assistenti tecnici di museo, cui si uniscono le 6 unità assunte per fare fronte agli eventi sismici nelle regioni di Umbria e Marche.

2. All'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali può bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nell'area B, posizione economica B3 per le quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, in riferimento del grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

3. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali può prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla assunzione dei vincitori dei concorsi. I relativi oneri sono a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

5. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, Il Ministero per i beni e le attività culturali, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato;

6. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè

procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

22.0.5

Dichiarato inammissibile

ACCIARINI, MANIERI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, è sostituito dal seguente:

«83. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giorno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dalle lotterie non sportive accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 258 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, per la valorizzazione del patrimonio culturale».

Art. 23.

23.1

Respinto

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

23.2**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

23.4**Dichiarato inammissibile**

VITALI, DE PETRIS, DONATI, CREMA

Sopprimere l'articolo.

23.3**Dichiarato inammissibile**

D'AMICO, GIARETTA, SCALERA, TREU, CASTELLANI, CAMBURSANO

Stralciare l'articolo.

23.5**Respinto**

BASSANINI, VITALI, GIARETTA

*Stralciare l'articolo.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

23.6**Respinto**

AMATO, BASSANINI, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – *I.* I commi 1 e 2 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

"1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente titolo, per enti locali si inten-

dono comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane e consorzi dei comuni di bacino imbrifero montano costituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici locali o segmenti di essi con le modalità dell'articolo 113, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza e di equa distribuzione. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.";

2. L'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Forme di gestione*). - 1. I servizi pubblici locali, diversi da quelli indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

- a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 114-ter;
- b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) in economia.

2. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, esclusa quella elettrica, di distribuzione del gas naturale, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 114-ter. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore avviene mediante gara.

3. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile, fermo restando l'obbligo della separazione gestionale o societaria ove richiesta dalla disciplina relativa al singolo servizio".

3. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - (*Compiti degli enti locali e rapporti con i gestori dei servizi*). - 1. Salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 113, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di rego-

lazione diretta ad assicurare l'accessibilità, la continuità, la qualità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione delle tariffe massime. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

2. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e al comma 2 dell'articolo 113 sono regolati da contratti di servizio.

3. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio".

4. Dopo l'articolo 113-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-*ter*. - (*Gestione e proprietà delle reti*). - 1. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 114-*ter*, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 114-*ter*, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni di accesso alla rete ed il relativo corrispettivo garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

2. I bandi di gara e i contratti di servizio prevedono che la proprietà delle reti nonché degli impianti e delle altre dotazioni dichiarati reversibili realizzati durante il periodo di affidamento, spetta all'ente locale. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti nonché gli altri impianti e dotazioni rientrano in ogni caso nella disponibilità dell'ente locale ai fini del nuovo affidamento".

5. Dopo l'articolo 113-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-*quater*. - (*Durata dell'affidamento*). - 1. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 dell'articolo 113, la durata dell'affidamento è fissata: fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento o per il solo smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 113-*ter*, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 1, dell'articolo 113, la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni".

6. L'articolo 114 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - (*Società in affidamento diretto e istituzioni*). - 1. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.

2. Ai fini di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 113, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 31, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con procedure a evidenza pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai principi di economicità, efficienza e adeguatezza.

3. L'istituzione di cui alla lettera *c*) del comma 1, dell'articolo 113 è ente strumentale dell'ente locale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, anche utilizzando, detratti gli ammortamenti, l'alienazione di propri fondi patrimoniali e compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. L'impiego, anche da parte di più enti locali, della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale".

7. Dopo l'articolo 114 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 114-bis. - (*Gestione in economia*). - 1. La gestione in economia è consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne siano dimostrate la convenienza economica".

8. Dopo l'articolo 114-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 114-ter. - (*Modalità dell'affidamento a mezzo gara*). - 1. Alle gare di cui al comma 1, lettera *a*), e al comma 2 dell'articolo 113 sono ammessi, senza limitazioni territoriali e sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, i seguenti soggetti:

a) le società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica;

- b) le società cooperative a responsabilità limitata;
- c) i Gruppi europei di interesse economico.

2. Sono esclusi dalla partecipazione delle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 i seguenti soggetti:

a) le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica;

b) le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, o aventi sede in Paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote;

c) le società partecipate da società con le caratteristiche di cui alla precedente lettera.

3. Le società di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non possono in nessun caso essere affidatarie di pubblici servizi.

4. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

5. Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, l'ente locale avvia la procedura di gara almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento secondo le prescrizioni contenute nel vigente contratto di servizio e limitatamente all'ordinaria amministrazione, salvi gli interventi urgenti. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara.

6. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti riferiti a detti investimenti e solo per quanto ad essi riferibile, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a versare al gestore uscente una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le

modalità di tale rivalutazione sono definite dall'autorità di regolazione del settore, se istituita.

7. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 7 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

8. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 113-ter, le norme sulle gare, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

9. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.

10. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

11. Con uno o più regolamenti adottati dal Governo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, tra l'altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3 dell'articolo 113, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Per l'attività di distribuzione del gas naturale, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

9. L'articolo 115 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così modificato:

a) il comma 4 è abrogato;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non inten-

dono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Per due anni a decorrere dalla trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto compatibili.

7-ter. Nel caso in cui la gestione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 2, sia affidata ad aziende o a società controllate dagli enti titolari dei servizi, le quali siano proprietarie dei beni indicati al comma 2 dell'articolo 113-ter, gli enti medesimi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a procedere, anche attraverso operazioni di scissione, alla costituzione delle società di capitali previste dal comma 3 dello stesso articolo 113-ter.

7-quater. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile".

10. Al comma 1 dell'articolo 116, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché" sono soppresse; al medesimo comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

11. Dopo l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 118-bis. - (*Attuazione*). - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni contenute nel presente titolo. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 113, comma 5, mentre l'obbligo di certificazione decorre dal bilancio 2002. Per i servizi di cui al predetto articolo 113, comma 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la costituzione o la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, detto adeguamento può avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione. Ove non avvenga entro tale termine, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

Art. 118-ter. - (*Disciplina del periodo transitorio*). - 1. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dai commi seguenti per il periodo transitorio. In questo caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 114-ter, comma 7. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 114-ter, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

2. Per i servizi diversi da quello di distribuzione del gas naturale e di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 1 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

3. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle norme, rispettivamente, degli articoli 114 e 31 del presente testo unico, nel testo vigente prima della stessa data, i termini di cui al comma 2 decorrono: per le aziende speciali, dal 1° gennaio 1998; per i consorzi, dal 1° luglio dello stesso anno.

4. Gli affidamenti di cui al comma 1, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

5. Con esclusione dei servizi di distribuzione del gas naturale e di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 2 possono essere incrementati, alle seguenti condizioni, in misura non superiore:

a) a un anno qualora entro il 31 dicembre 2002 il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

b) a un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre 2002 le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento mediante nuovi conferimenti non inferiore al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999.

6. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 5 i relativi incrementi possono essere sommati.

7. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti dall'articolo 113-*quater*, a decorrere dal 31 dicembre 2000, ovvero, se la durata dell'affidamento è inferiore, fino alla scadenza stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 2 e 5 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

8. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti dalla legislazione vigente, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 114-*ter*. Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 2 e 5 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994.

9. In alternativa a quanto disposto dal comma 8, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla scadenza di tale periodo gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, con apposito contratto di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei anni decorrenti dalla scadenza del triennio, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile costituito in società di capitali e preesistente nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che tale soggetto allo scadere del termine triennale di cui sopra, anche per effetto di fusioni societarie, fomisca il servizio idrico integrato al settanta per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della

legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Ove la condizione predetta non si sia verificata allo scadere dei tre anni, gli enti locali associati procedono all'affidamento del servizio idrico integrato mediante gara a norma dell'articolo 114-ter. Resta ferma la possibilità delle Regioni di consentire la prosecuzione, fino all'affidamento al gestore unico, delle gestioni di impianti pubblici di depurazione che trattano in modo promiscuo acque reflue prevalentemente industriali.

10. Con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all'articolo 113, comma 2, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi precedenti, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

11. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 1, 8 e 9 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma degli articoli 113 e 114-ter senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dell'articolo 115, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 118-bis, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avenuta costituzione o trasformazione.

12. Decorso il periodo transitorio disciplinato dai commi precedenti, l'ente titolare del servizio procede all'affidamento dello stesso con le modalità previste dagli articoli 113 e 114-ter. In caso di inerzia la regione procede all'affidamento, anche nominando un commissario ad acta, ove si tratti di servizi di cui al richiamato articolo 113, comma 2.

13. Il comma 1 si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 114.

15. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione con riferimento al settore del gas naturale per quanto non specificamente disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, emanato in attuazione della direttiva n. 98/30/C, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

16. Per l'attività di distribuzione del gas il regime transitorio è quello stabilito dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164."».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

23.7**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MORANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

"1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente titolo, per enti locali si intendono comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane e consorzi dei comuni di bacino imbrifero montano costituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici locali o segmenti di essi con le modalità dell'articolo 113, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza e di equa distribuzione. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.";

2. L'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Forme di gestione*). - 1. I servizi pubblici locali, diversi da quelli indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

- a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 114-ter;
- b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) in economia.

2. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, esclusa quella elettrica, di distribuzione del gas naturale, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 114-ter. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore avviene mediante gara.

3. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di

un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile, fermo restando l'obbligo della separazione gestionale o societaria ove richiesta dalla disciplina relativa al singolo servizio".

3. Dopo l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - (*Compiti degli enti locali e rapporti con i gestori dei servizi*). - 1. Salvo il caso di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 113, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare l'accessibilità, la continuità, la qualità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione delle tariffe massime. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

2. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e al comma 2 dell'articolo 113 sono regolati da contratti di servizio.

3. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio".

4. Dopo l'articolo 113-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-ter. - (*Gestione e proprietà delle reti*). - 1. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 114-ter, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 114-ter, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni di accesso alla rete ed il relativo corrispettivo garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

2. I bandi di gara e i contratti di servizio prevedono che la proprietà delle reti nonché degli impianti e delle altre dotazioni dichiarati reversibili realizzati durante il periodo di affidamento, spetta all'ente locale. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti nonché gli altri impianti e dotazioni rientrano in ogni caso nella disponibilità dell'ente locale ai fini del nuovo affidamento".

5. Dopo l'articolo 113-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-*quater*. - (*Durata dell'affidamento*). - 1. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 dell'articolo 113, la durata dell'affidamento è fissata: fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento o per il solo smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 113-*ter*, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 1, dell'articolo 113, la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni".

6. L'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - (*Società in affidamento diretto e istituzioni*). - 1. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse fanno capo.

2. Ai fini di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 113, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 31, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con procedure a evidenza pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai principi di economicità, efficienza e adeguatezza.

3. L'istituzione di cui alla lettera *c*) del comma 1, dell'articolo 113 è ente strumentale dell'ente locale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, anche utilizzando, detratti gli ammortamenti, l'alienazione di propri fondi patrimoniali e compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. L'impiego, anche da parte di più enti locali, della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale".

7. Dopo l'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 114-bis. - (*Gestione in economia*). - 1. La gestione in economia è consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne siano dimostrate la convenienza economica".

8. Dopo l'articolo 114-bis del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 114-ter. - (*Modalità dell'affidamento a mezzo gara*). - 1. Alle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 sono ammessi, senza limitazioni territoriali e sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, i seguenti soggetti:

a) le società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica;

b) le società cooperative a responsabilità limitata;

c) i Gruppi europei di interesse economico.

2. Sono esclusi dalla partecipazione delle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 i seguenti soggetti:

a) le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica;

b) le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, o aventi sede in Paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote;

c) le società partecipate da società con le caratteristiche di cui alla precedente lettera.

3. Le società di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non possono in nessun caso essere affidatarie di pubblici servizi.

4. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

5. Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, l'ente locale avvia la procedura di gara almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento secondo le prescrizioni contenute nel vigente contratto di servizio e limitatamente all'ordinaria amministrazione, salvi gli interventi urgenti. Ove

l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara.

6. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti riferiti a detti investimenti e solo per quanto ad essi riferibile, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a versare al gestore uscente una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'autorità di regolazione del settore, se istituita.

7. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 7 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

8. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 113-*ter*, le norme sulle gare, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

9. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.

10. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

11. Con uno o più regolamenti adottati dal Governo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, tra l'altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione

delle gare di cui ai commi 1, lettera *a*), 2 e 3 dell'articolo 113, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Per l'attività di distribuzione del gas naturale, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

9. L'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così modificato:

a) il comma 4 è abrogato;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-*bis*. Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Per due anni a decorrere dalla trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto compatibili.

7-*ter*. Nel caso in cui la gestione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 2, sia affidata ad aziende o a società controllate dagli enti titolari dei servizi, le quali siano proprietarie dei beni indicati al comma 2 dell'articolo 113-*ter*, gli enti medesimi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a procedere, anche attraverso operazioni di scissione, alla costituzione delle società di capitali previste dal comma 3 dello stesso articolo 113-*ter*.

7-*quater*. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile".

10. Al comma 1 dell'articolo 116, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché" sono soppresse; al medesimo comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

11. Dopo l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 118-*bis*. - (*Attuazione*). - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni contenute nel presente titolo. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 113, comma 5, mentre l'obbligo di certificazione decorre dal bilancio 2002. Per

i servizi di cui al predetto articolo 113, comma 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la costituzione o la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, detto adeguamento può avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione. Ove non avvenga entro tale termine, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

Art. 118-ter. - (*Disciplina del periodo transitorio*). - 1. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dai commi seguenti per il periodo transitorio. In questo caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 114-ter, comma 7. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 114-ter, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

2. Per i servizi diversi da quello di distribuzione del gas naturale e di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 1 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

3. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle norme, rispettivamente, degli articoli 114 e 31 del presente testo unico, nel testo vigente

prima della stessa data, i termini di cui al comma 2 decorrono: per le aziende speciali, dal 1° gennaio 1998; per i consorzi, dal 1° luglio dello stesso anno.

4. Gli affidamenti di cui al comma 1, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

5. Con esclusione dei servizi di distribuzione del gas naturale e di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 2 possono essere incrementati, alle seguenti condizioni, in misura non superiore:

a) a un anno qualora entro il 31 dicembre 2002 il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

b) a un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre 2002 le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento mediante nuovi conferimenti non inferiore al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999.

6. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 5 i relativi incrementi possono essere sommati.

7. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti dall'articolo 113-*quater*, a decorrere dal 31 dicembre 2000, ovvero, se la durata dell'affidamento è inferiore, fino alla scadenza stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 2 e 5 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

8. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti dalla legislazione vigente, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 114-*ter*. Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 2 e 5 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994.

9. In alternativa a quanto disposto dal comma 8, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla scadenza di tale periodo gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, con apposito contratto di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei anni decorrenti dalla scadenza del triennio, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile costituito in società di capitali e preesistente nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che tale soggetto allo scadere del termine triennale di cui sopra, anche per effetto di fusioni societarie, fomisca il servizio idrico integrato al settanta per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Ove la condizione predetta non si sia verificata allo scadere dei tre anni, gli enti locali associati procedono all'affidamento del servizio idrico integrato mediante gara a norma dell'articolo 114-ter. Resta ferma la possibilità delle Regioni di consentire la prosecuzione, fino all'affidamento al gestore unico, delle gestioni di impianti pubblici di depurazione che trattano in modo promiscuo acque reflue prevalentemente industriali.

10. Con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all'articolo 113, comma 2, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi precedenti, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

11. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 1, 8 e 9 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma degli articoli 113 e 114-ter senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dell'articolo 115, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 118-bis, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avenuta costituzione o trasformazione.

12. Decorso il periodo transitorio disciplinato dai commi precedenti, l'ente titolare del servizio procede all'affidamento dello stesso con le modalità previste dagli articoli 113 e 114-ter. In caso di inerzia la regione procede all'affidamento, anche nominando un commissario ad acta, ove si tratti di servizi di cui al richiamato articolo 113, comma 2.

13. Il comma 1 si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 114.

15. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione con riferimento al settore del gas naturale per quanto non specificamente disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, emanato in attuazione della direttiva n. 98/30/C, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

16. Per l'attività di distribuzione del gas il regime transitorio è quello stabilito dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164."».

23.8

Respinto

PASTORE, GRILLO, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - *I.* Gli articoli 112, 113 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 112. - (*Servizi pubblici locali*). - 1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui all'articolo 113, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Art. 113. - (*Forme di gestione*). - 1. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 114.

2. Con regolamento adottato dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eventuali altre tipologie di servizi pubblici locali potranno essere sottoposte alla disciplina dell'articolo 112 e del presente articolo.

3. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

- a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 114;
- b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) in economia, limitatamente ai servizi di carattere sociale e culturale senza rilevanza industriale.

4. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 3 è ente strumentale dell'ente locale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

5. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.

6. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui ai commi 1 e 2 e al comma 3, lettere a), b) e c), sono regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei principi definiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.

7. Le società che gestiscono i servizi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile.

8. Con riferimento ai servizi di cui ai commi 1 e 2, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 114, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 114, del servizio all'utenza.

9. La proprietà delle reti, degli altri impianti nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui ai commi 1 e 2, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

10. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata di cui al comma 9, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla predetta società, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

Art. 114. - (*Modalità dell'affidamento a mezzo di gara*). - 1. Sono ammesse alle gare di cui all'articolo 113, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società di cui al comma 9 dell'articolo 113, nonché le società o loro controllate che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica o delle quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote.

2. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 8 dell'articolo 113, le norme sulla gara, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

3. Per i servizi pubblici locali indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 113 la durata dell'affidamento è fissata:

a) a non oltre nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento;

b) a non oltre dodici anni per l'erogazione del gas;

c) a non oltre quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica;

d) a non oltre venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua;

e) a non oltre cinque anni nelle ipotesi di cui al comma 8 dell'articolo 113.

4. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 113 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

5. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 113, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.

6. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

7. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale relative ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi del Titolo VIII del Libro quarto del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi. L'impugnazione di cui all'articolo 827 del codice di procedura civile è consentita dinanzi al Consiglio di Stato.

8. Con regolamenti adottati dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, tra l'altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui ai commi 1 e 2 e al comma 3, lettera *a*), dell'articolo 113, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Con i regolamenti di cui al presente comma sono in particolare stabiliti:

a) gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione della gara;

b) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente non dirigente del gestore uscente; detto piano dovrà prevedere l'applicazione dei trattamenti economici e normativi e dovrà esplicitare il modello di organizzazione del lavoro;

c) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da *a*) ad *f*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni;

d) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio;

e) le condizioni procedurali che consentano la partecipazione alla gara di società controllate dall'ente titolare del servizio;

f) le modalità ed i limiti di applicazione delle norme sulla società di progetto di cui agli articoli 37-*quinquies* e 37-*sexies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

g) le condizioni e le modalità per garantire, in caso di affidamento di cui al comma 8 dell'articolo 113, l'assenza di discriminazione tra i gestori e l'esistenza di prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità;

h) la fissazione di limiti di partecipazione di privati alle società di cui al comma 9 dell'articolo 113, la definizione del concetto di controllo da parte degli enti locali e la fissazione delle garanzie per conservare la proprietà di reti ed impianti in capo a soggetti pubblici;

i) l'individuazione di casi di esclusione dagli organi di gestione dei pubblici servizi di amministratori e dirigenti dell'ente locale, nonché di soggetti presunti interposti;

l) la fissazione degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, previsti dalle carte dei servizi, per l'aggiudicazione sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti presentati dalle imprese concorrenti;

m) la definizione, per i servizi pubblici locali per i quali non sia stata istituita l'autorità nazionale di regolazione dei servizi di pubblica utilità, del contenuto essenziale dei contratti di servizio, con riferimento, in quanto applicabili, alle previsioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

n) i termini per l'avvio della procedura di gara in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio, fermo restando che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento limitatamente all'ordinaria amministrazione e la previsione della nomina di un commissario *ad acta*, da parte della regione per l'avvio della procedura di gara;

o) i criteri per la determinazione della somma eventualmente da corrispondere dal nuovo gestore ai sensi del comma 6;

p) le modalità, i termini e le garanzie per il subentro del nuovo gestore, tenuto conto degli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento".

2. Entro il 31 dicembre 2002 ovvero, in caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, entro il 31 dicembre 2003, e comunque, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, gli enti locali adottano le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 112, 113 e 114 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui al medesimo articolo 113. Per i servizi di cui al predetto articolo 113, commi 1 e 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non av-

venga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

3. Con uno o più regolamenti adottati dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle eventuali normative di settore e della disciplina comunitaria, verranno disciplinati:

a) la trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali ove non venga disposta volontariamente dall'ente o dagli enti che ne sono titolari, con particolare riferimento alle modalità di trasformazione o liquidazione di aziende consortili ed alla determinazione delle quote di capitale spettanti a ciascun ente, tenuto conto della normativa statutaria;

b) ulteriori modalità per le trasformazioni di cui alla lettera *a)*, con particolare riguardo alle trasformazioni delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata;

c) la fissazione di termini di durata per gli affidamenti e le concessioni in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei seguenti principi:

1) gli affidamenti e le concessioni suddette nonché quelli alle società derivate da trasformazione delle attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dall'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente articolo;

2) ai titolari degli affidamenti e delle concessioni suddette è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, sulla base degli ammortamenti eseguiti, con esclusione di ogni valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;

d) i limiti e le modalità per partecipare a gare, da parte di soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente articolo, ove si impegnino a far cessare le situazioni di incompatibilità entro un termine non superiore ad un anno dall'aggiudicazione;

e) le modalità per attuare, da parte di soggetti di cui alla lettera *d)*, il recesso dagli affidamenti o dalle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, facendo applicazione della disciplina relativa alla risoluzione anticipata di cui alla lettera *c)*.

4. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 3 sono abrogate le norme, anche di rango legislativo, incompatibili con il presente articolo.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni dell'articolo 113, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

6. L'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003; dalla medesima data sono soppressi tutti i riferimenti alle aziende speciali contenuti nel medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 31, comma 1, le parole "aziende speciali di cui all'articolo 114" sono sostituite dalle seguenti: "istituzioni di cui all'articolo 113";

b) all'articolo 42, comma 2, lettera a), le parole "aziende speciali" sono sostituite dalla seguente: "istituzioni"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

23.9

Respinto

CAMBURSANO, CASTELLANI, MONTICONE, VALLONE, ZANCAN, RIPAMONTI

Sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

«Art. 23. - 1. L'articolo 113 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale*). -
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà, la gestione di reti ed impianti e l'erogazione del servizio.

3. Per l'amministrazione della proprietà di rete ed impianti, l'ente locale può avvalersi di:

a) soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti locali, o di aziende speciali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 4.

4. L'erogazione del servizio e la gestione di reti ed impianti, che può essere eventualmente separata, sono assicurate da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. La gara nel rispetto degli *standard* qualitativi,

quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

5. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

6. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

7. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi competenti.

8. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso".

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono esenti da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali.

4. Le norme di settore assicurano, in ogni caso, un congruo periodo di transizione ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo e garantiscono condizioni di reciprocità di accesso al mercato tra imprese nazionali ed estere.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo.

Art. 23-bis. - 1. Dopo l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente articolo:

"Art. 113-bis. - (*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*) - 1 Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i

servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio».

Art. 23-ter. - (Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali). - 1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle gestioni in economia, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purchè dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Alle trasformazioni delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tra anni a partire da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso il 31 dicembre 2006.

3. Il fondo di cui al comma 1, lettera *b*), è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.10

Respinto

MARINI, CREMA, MICHELINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - 1. L'articolo 113 del testo unico degli locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale*). -
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà, la gestione di reti ed impianti e l'erogazione del servizio.

3. Per l'amministrazione della proprietà di rete ed impianti, l'ente locale può avvalersi di:

a) soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti locali, o di aziende speciali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 4.

4. L'erogazione del servizio e la gestione di reti ed impianti, che può essere eventualmente separata, sono assicurate da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. La gara, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investi-

mento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

5. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

6. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

7. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi competenti. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie.

8. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione. Nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società, anche in deroga al divieto di cui al comma 4, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

9. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114».

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono esenti da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le norme di settore assicurano, in ogni caso, un congruo periodo di transizione ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo e garantiscono condizioni di reciprocità di accesso al mercato tra imprese nazionali ed estere.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Con-

ferenza unificata, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo.

23.11

Respinto

DE PETRIS, VITALI, DONATI, RIPAMONTI

Sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

«Art. 23.

(Scissione tra proprietà e gestioni delle reti dei servizi pubblici locali)

1. L'articolo 113 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - *(Gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale)*. -

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà, la gestione di reti ed impianti e l'erogazione del servizio.

3. Per l'amministrazione della proprietà di rete ed impianti, l'ente locale può avvalersi di:

a) soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti locali, o di aziende speciali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 4.

4. L'erogazione del servizio e la gestione di reti ed impianti, che può essere eventualmente separata, sono assicurate da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. La gara nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

5. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affida-

mento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

6. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

7. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi competenti.

8. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso.

9. I comuni con popolazioni inferiori ai 5.000 abitanti possono non applicare le disposizioni del presente articolo».

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono esenti da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali.

4. Le norme di settore assicurano, in ogni caso, un congruo periodo di transizione ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo e garantiscono condizioni di reciprocità di accesso al mercato tra imprese nazionali ed estere.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo.

Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente articolo:

"Art. 113-bis. - (*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*). - *I* Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".

Art. 23-ter.

(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali).

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle gestioni in economia, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purchè dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Alle trasformazioni delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tra anni a partire da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso il 31 dicembre 2006.

3. Il fondo di cui al comma 1, lettera *b*), è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

23.12

Respinto

CICCANTI

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23.

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Forme di gestione*). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale ovvero di erogazione di energia con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del servizio idrico integrato, di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di trasporto collettivo. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le normative di attuazione delle direttive comunitarie.

2. Nell'organizzazione del servizio, l'ente locale titolare della funzione, nel rispetto della disciplina di settore e delle normative di attuazione delle direttive comunitarie, adotta le disposizioni per la separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e gestione del servizio.

3. La gestione di reti ed infrastrutture, di proprietà dell'ente locale, deve essere affidata a soggetti idonei da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica.

4. La gestione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche bandite per l'affidamento del servizio stesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto i criteri ed i limiti per la partecipazione alle gare delle società, per la gestione del servizio e per la gestione delle reti di cui al comma 3 del presente articolo, che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i

servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici locali in concessione e in conformità al disposto dell'articolo 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente disposizione e l'emissione del decreto di cui al presente comma a condizione che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo.

5. I rapporti tra gli enti locali e le società di gestione del servizio e i rapporti con le società di gestione delle reti e infrastrutture sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara che vengono approvati dalle assemblee elettive degli stessi enti.

6. L'ente locale deve cedere entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la propria partecipazione di controllo nelle società di gestione dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al comma 4 i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione nelle società di gestione dai servizi degli enti locali e degli altri partecipanti che gestiscono a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente in Italia o all'estero servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.

7. Alla scadenza del periodo di affidamento le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni e nei contratti in essere e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

9. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114".

2. Nei limiti previsti dalle norme di settore sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti, pubblici o privati, affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituito dal presente articolo, nonchè il conferimento e l'assegnazione di beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di capitale derivate dalla trasformazione delle medesime aziende speciali, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente alle società private, titolari di servizio pubblico e soggette ad operazioni societarie imposte da normative di settore, è consentito procedere all'adeguamento del valore dei beni e dei diritti, anche mediante rivalutazione, alle medesime condizioni stabilite nel presente articolo.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo individuando, tra l'altro:

a) le modalità delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

b) le modalità per l'eventuale separazione tra la proprietà e la gestione di reti e servizi».

23.13

Respinto

IOANNUCCI, FERRARA

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23.

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Forme di gestione*). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale ovvero di erogazione di energia con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del servizio idrico integrato, di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di trasporto collettivo. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le normative di attuazione delle direttive comunitarie.

2. Nell'organizzazione del servizio, l'ente locale titolare della funzione, nel rispetto della disciplina di settore e delle normative di attuazione delle direttive comunitarie, adotta le disposizioni per la separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e gestione del servizio.

3. La gestione di reti ed infrastrutture, di proprietà dell'ente locale, deve essere affidata a soggetti idonei da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica.

4. La gestione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche bandite per l'affidamento del servizio stesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto i criteri ed i limiti per la partecipazione alle gare delle società, per la gestione del servizio e per la gestione delle reti di cui al comma 3 del presente articolo, che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici

locali in concessione e in conformità al disposto dell'articolo 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emissione del decreto di cui al presente comma a condizione che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo.

5. I rapporti tra gli enti locali e le società di gestione del servizio e i rapporti con le società di gestione delle reti e infrastrutture sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara che vengono approvati dalle assemblee elettive degli stessi enti.

6. L'ente locale deve cedere entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la propria partecipazione di controllo nelle società di gestione dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al comma 4 i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione nelle società di gestione dai servizi degli enti locali e degli altri partecipanti che gestiscono a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente in Italia o all'estero servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.

7. Alla scadenza del periodo di affidamento le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni e nei contratti in essere e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

9. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114".

2. Nei limiti previsti dalle norme di settore sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti, pubblici o privati, affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituito dal presente articolo, nonchè il conferimento e l'assegnazione di beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di capitale derivate dalla trasformazione delle medesime aziende speciali, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente alle società private, titolari di servizio pubblico e soggette ad operazioni societarie imposte da normative di settore, è consentito procedere all'adeguamento del valore dei beni e dei diritti, anche mediante rivalutazione, alle medesime condizioni stabilite nel presente articolo.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità indipendenti di set-

tore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo individuando, tra l'altro:

- a) le modalità delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
- b) le modalità per l'eventuale separazione tra la proprietà e la gestione di reti e servizi».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

23.14

Respinto

VITALI, DE PETRIS, GIARETTA, CREMA, PASQUINI

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23.

(Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali)

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Forme di gestione*). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale.

2. Nell'organizzazione del servizio, l'ente locale titolare della funzione può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio.

3. Per la gestione di reti e infrastrutture, l'ente locale può avvalersi di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio può essere assicurata, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. Non sono ammesse a partecipare a dette gare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste ul-

time. Non rientrano in tale esclusione dalle gare le società di cui al comma 6 o comunque quelle per le quali la cessione di pacchetti di maggioranza o di individuazione del socio di maggioranza in società di capitali sia avvenuta con procedura ad evidenza pubblica.

5. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dalle assemblee elettive degli stessi enti. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori, semprechè non in contrasto con il presente articolo, e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie.

6. L'ente locale può cedere la propria partecipazione di controllo, nelle società erogatrici dei servizi con procedura ad evidenza pubblica o in caso di azionariato diffuso, nel rispetto della normativa relativa al collocamento dei titoli azionari nel pubblico. Tale cessione può avvenire anche in deroga a disposizioni e limitazioni di legge degli specifici settori, non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società, anche in deroga al divieto di cui al comma 4, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore contabile risultante dal bilancio approvato dell'esercizio in corso al termine della concessione. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori semprechè non in contrasto con il presente articolo.

7. Quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio l'ente locale non ritenga di adottare una delle forme di erogazione sopra previste, il servizio pubblico può essere gestito in economia.

8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114".

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituito dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo».

23.15**Respinto**

CREMA, MARINI, VICINI, RIPAMONTI

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23. - 1. All'articolo 113, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola "sociali" è soppressa.

2. Dopo il comma 1 del citato articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Le seguenti disposizioni si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale:

a) la proprietà delle reti e degli impianti spetta all'ente locale;

b) nell'organizzazione del servizio, l'ente locale, titolare della funzione, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti ed infrastrutture e l'erogazione del servizio;

c) per la gestione di reti ed infrastrutture, l'ente locale può avvalersi di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica;

d) l'erogazione del servizio può essere assicurata da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. La gara, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del miglior livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio;

e) i rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara che vengono approvati dagli organi consiliari;

f) l'ente locale può cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizio. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso;

g) sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze;

h) i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione del presente articolo sono esenti da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e non rilevano ai fini fiscali».

3. All'articolo 114, comma 2, lettera d), *del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola "sociali", è sostituita dalle seguenti: "senza rilevanza imprenditoriale"».*

23.16

Respinto

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23. – 1. L'articolo 113 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è integrato dal seguente:

le disposizioni dei seguenti commi si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale.

nell'organizzazione del servizio, l'ente locale, titolare della funzione, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti ed infrastrutture e l'erogazione del servizio;

per la gestione di reti ed infrastrutture, l'ente locale può avvalersi di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili traenti di diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica;

l'erogazione del servizio e la gestione di reti ed impianti, che può essere eventualmente separata, sono assicurate da società di capitali e regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. La gara, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del miglior livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio;

i rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitoli di gara che vengono approvati dagli organi competenti;

l'ente locale può cedere la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizio. tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso;

sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze;

i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali sono esenti da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e non rilevano ai fini fiscali».

23.99

Respinto

CURTO

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23. - 1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (*Forme di gestione*). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale ovvero di erogazione di energia con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del servizio idrico integrato, di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di trasporto collettivo. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le normative di attuazione delle direttive comunitarie.

2. Nell'organizzazione del servizio, l'ente locale titolare della funzione, nel rispetto della disciplina di settore e delle normative di attuazione delle direttive comunitarie, adotta le disposizioni per la separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e gestione del servizio.

3. La gestione di reti ed infrastrutture, di proprietà dell'Ente locale, deve essere affidata a soggetti idonei da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica.

4. La gestione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche bandite per l'affidamento del servizio stesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto i criteri ed i limiti per la partecipazione alle gare delle società, per la gestione del servizio e per la gestione delle reti di cui al comma 3 del presente articolo, che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici locali in concessione e in conformità al disposto dell'articolo 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emissione del decreto di cui al presente comma, a condizione che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo.

5. I rapporti tra gli enti locali e le società di gestione del servizio e i rapporti con le società di gestione delle reti e infrastrutture sono regolati

da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara che vengono approvati dalle assemblee elettive degli stessi enti.

6. L'ente locale deve cedere entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la propria partecipazione di controllo nelle società di gestione dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al comma 4 i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione nelle società di gestione dai servizi degli enti locali e degli altri partecipanti che gestiscono a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente in Italia o all'estero servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.

7. Alla scadenza del periodo di affidamento le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni e nei contratti in essere e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

9. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114".

2. Nei limiti previsti dalle norme di settore sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti, pubblici o privati, affidatari di servizi pubblici locali sino alle reattive scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituito dal presente articolo, nonché il conferimento e l'assegnazione di beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di capitale derivate dalla trasformazione delle medesime aziende speciali, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente alle società private, titolari di servizio pubblico e soggette ad operazioni societarie imposte da normative di settore, è consentito procedere all'adeguamento del valore dei beni e dei diritti, anche mediante rivalutazione, alle medesime condizioni stabilite nel presente articolo.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo individuando, tra l'altro:

a) le modalità delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

b) le modalità per l'eventuale separazione, tra la proprietà e la gestione di reti e servizi».

23.18**Respinto**

VITALI, CREMA, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti commi:».

Inoltre, al capoverso, sopprimere le parole «Art. 113. - (Forme di gestione)» e sopprimere il comma 7.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

23.17**Respinto**

MARINI, CREMA, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti commi:».

Inoltre, al capoverso, sopprimere le parole «Art. 113. - (Forme di gestione)» e sopprimere il comma 7.

23.19**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO, MICELINI

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

23.20**Respinto**

D'ONOFRIO, CICCANTI

Al comma 1, sostituire le parole: «è sostituito», con le seguenti: «è modificato».

23.21**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire i commi da 1 a 8 del capoverso: «Art. 113» con i seguenti:

«1. Le disposizioni dei commi da 2 a 9 del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale in regime di monopolio, e a rete; le disposizioni dei commi da 10 a 13 agli altri servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale non in regime di monopolio o a rete ed il comma 14 ai servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale.

2. Nell'organizzazione del servizio l'ente locale che ne è titolare può perseguire l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione, nonché, con esclusione del settore idrico, di separare la gestione di reti e impianti dalla gestione del servizio all'utenza. Nel caso in cui l'ente locale deliberi di cedere o conferire la proprietà di reti e impianti ad una distinta società, deve trattarsi di società a prevalente partecipazione dell'ente locale stesso.

3. Per la gestione dell'intero servizio e, anche separatamente, della rete e degli impianti l'ente locale può avvalersi di proprie aziende speciali o società di capitali anche consortili, che operano come strutture organizzative dell'ente locale singolo o associato. In tal caso l'ente locale non può cedere a terzi la maggioranza di azioni o quote, né procedere a quotazione di borsa. Tra l'ente locale e l'azienda o società è stipulato un contratto di servizio. Le aziende speciali e le società non possono gestire servizi pubblici per altri enti locali o loro aziende o società, né mediante convenzioni, né come affidatari o concessionari a seguito di gara, e non possono svolgere attività imprenditoriali al di fuori del territorio di riferimento.

4. Per la gestione dell'intero servizio e, anche separatamente, della rete e degli impianti, l'ente locale può, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge, far ricorso al mercato, bandendo gare pubbliche cui possono partecipare società di capitali ai sensi del codice civile. Non sono ammesse a partecipare alle gare le società che, in Italia e all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

5. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. La durata massima dell'affidamento è fissata in dieci anni, salvo per i servizi idrici in cui la durata può raggiungere i quindici anni. Sono fatti salvi i minori termini stabiliti da discipline di settore. Ove il rapporto di gestione preveda investimenti a carico del gestore compensati con gli introiti delle tariffe alla scadenza del periodo di affidamento il gestore uscente ha diritto ad un indennizzo calcolato, in base alle risultanze di bilancio, come valore residuo degli ammortamenti non completati degli investimenti realizzati secondo i piani di investimento e ammortamento oggetto dell'affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti a bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. I rapporti finanziari e patrimoniali relativi al nuovo periodo di gestione sono disciplinati dal bando di gara e dal contratto di servizio. In ogni caso il nuovo gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerle.

7. Gli enti locali scelgono tra la gestione diretta o in affidamento diretto e la gestione mediante ricorso al mercato ai sensi del comma 4 di uno o più servizi pubblici locali di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2002, e adeguano conseguentemente gli statuti delle loro società alle regole del codice civile ovvero procedono alla trasformazione delle loro aziende speciali in società di capitali. Ove venga scelto il regime di cui al comma 4, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla scadenza del termine di tre anni da tale data, di sei anni per i servizi idrici, ovvero nel minor termine di scadenza naturale; nel caso di gestione di più attività, al periodo più lungo tra quelli consentiti. Ove l'ente locale, nel corso del rapporto di gestione ceda o perda la partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nella società affidataria o concessionaria, si applicano i termini predetti incrementati del 50 per cento. Restano fermi i termini stabiliti per il trasporto collettivo di persone e per la distribuzione di gas naturale dalla disciplina di settore. Nel caso di conclusione anticipata del rapporto di gestione è riconosciuto un rimborso a carico del nuovo gestore in applicazione dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni in essere ed esclusa sempre la valutazione del mancato profitto.

8. Nella prima applicazione del regime di cui ai commi 4 e 5, al fine di garantire l'esplicitarsi della concorrenza, possono concorrere alle gare anche i soggetti titolari degli affidamenti e delle concessioni di cui al comma 6.

9. Restano ferme le disposizioni dei provvedimenti legislativi di riordino dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei trasporti, e, per quanto applicabili, dell'acqua.

10. Per i servizi pubblici locali aventi rilevanza imprenditoriale resi non in regime di monopolio o a rete la gestione del servizio può essere assicurata, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, e nel rispetto delle disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie:

a) a mezzo di affidamento diretto con società partecipate dall'ente pubblico locale con individuazione del socio privato nelle forme previste dagli articoli 115 e 116;

b) a mezzo di società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio l'ente locale non ritenga di adottare una delle forme di erogazione sopra previste.

11. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 10, lettere a) e b), le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Non rientrano in tale esclusione dalle gare le società di capitali a partecipazione pubblica o comunque quelle per le quali la cessione di pacchetti di maggioranza o di individuazione del socio di maggioranza in società di capitali sia avvenuta con procedura ad evidenza pubblica.

12. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi competenti.

13. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di gestione di servizi con procedura ad evidenza pubblica o in caso di azionariato diffuso, nel rispetto della normativa relativa al collocamento dei titoli azionari nel pubblico. Tale cessione potrà avvenire anche in deroga a disposizioni e limitazioni di legge degli specifici settori non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore contabile risultante dal bilancio approvato dell'esercizio in corso al termine della concessione.

14. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti nelle forme di cui al presente articolo o a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114, ovvero a mezzo di associazioni riconosciute o fondazioni costituite e partecipate dell'ente titolare del pubblico servizio».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

23.22**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, VILLONE, FRANCO Vittoria

Al comma 1, sostituire i commi da 2 a 8 del capoverso «Art. 113» con i seguenti:

«2. Nell'organizzazione del servizio l'ente locale che ne è titolare può perseguire l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti della loro gestione, nonché, con esclusione del settore idrico, di separare la gestione di reti e impianti della gestione del servizio all'utenza. Nel caso in cui l'ente locale deliberi di cedere o conferire la proprietà di reti e impianti ad una distinta società, deve trattarsi di società a prevalente partecipazione dell'ente locale stesso.

3. Per la gestione dell'intero servizio e, anche separatamente, della rete e degli impianti l'ente locale può avvalersi di proprie aziende speciali o società di capitali anche consortili, che operano come strutture organizzative dell'ente locale singolo o associato. In tal caso l'ente locale non può cedere a terzi la maggioranza di azioni o quote, né procedere a quotazione di borsa. Tra l'ente locale e l'azienda o società è stipulato un contratto di servizio. Le aziende speciali e le società non possono gestire servizi pubblici per altri enti locali o loro aziende o società, né mediante convenzioni, né come affidatari o concessionari a seguito di gara, e non possono svolgere attività imprenditoriali al di fuori del territorio di riferimento.

4. Per la gestione dell'intero servizio e, anche separatamente, della rete e degli impianti, l'ente locale può far ricorso al mercato, bandendo gare pubbliche cui possono partecipare società di capitali ai sensi del codice civile. Non sono ammesse a partecipare alle gare le società che, in Italia e all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

5. La durata massima dell'affidamento è fissata in dieci anni, salvo per i servizi idrici in cui la durata può raggiungere i quindici anni. Sono fatti salvi i minori termini stabiliti da discipline di settore. Ove il rapporto di gestione preveda investimenti a carico del gestore compensati con gli introiti delle tariffe alla scadenza del periodo di affidamento il gestore uscente ha diritto ad un indennizzo calcolato, in base alle risultanze di bilancio, come valore residuo degli ammortamenti non completati degli investimenti realizzati secondo i piani di investimento e ammortamento oggetto dell'affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti a bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. I rapporti finanziari e patrimoniali relativi al nuovo periodo di gestione sono disciplinati dal bando di gara e dal contratto di servizio. In ogni caso il nuovo

gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerle.

6. Gli enti locali scelgono tra la gestione diretta o in affidamento diretto e la gestione mediante ricorso al mercato ai sensi del comma 4 di uno o più servizi pubblici locali di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2002, e adeguano conseguentemente gli statuti delle loro società alle regole del codice civile ovvero procedono alla trasformazione delle loro aziende speciali in società di capitali. Ove venga scelto il regime di cui al comma 4, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza del termine di tre anni da tale data, di sei anni per i servizi idrici, ovvero nel minor termine di scadenza naturale; nel caso di gestione di più attività, al periodo più lungo tra quelli consentiti. Ove l'ente locale, nel corso del rapporto di gestione, ceda o perda la partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nella società affidataria o concessionaria, si applicano i termini predetti incrementati del 50 per cento. Restano fermi i termini stabiliti per il trasporto collettivo di persone e per la distribuzione di gas naturale dalla disciplina di settore. Nel caso di conclusione anticipata del rapporto di gestione è riconosciuto un rimborso a carico del nuovo gestore in applicazione dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni in essere ed esclusa sempre la valutazione del mancato profitto.

7. Nella prima applicazione del regime di cui ai commi 4 e 5, al fine di garantire l'esplicitarsi della concorrenza, possono concorrere alle gare anche i soggetti titolari degli affidamenti e delle concessioni di cui al comma 6.

8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti nelle forme di cui al presente articolo o a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114, ovvero a mezzo di associazioni riconosciute o fondazioni costituite e partecipate dell'ente titolare del pubblico servizio.

9. Restano ferme le disposizioni dei provvedimenti legislativi di riordino dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei trasporti, e, per quanto applicabili, dell'acqua».

23.23

Respinto

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire i commi da 2 a 8 del capoverso: «Art. 113» con i seguenti:

«2. Nell'organizzazione del servizio l'ente locale che ne è titolare può perseguire l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione, nonché, con esclusione del settore idrico, di separare la gestione di reti e impianti dalla gestione del servizio all'utenza. Nel caso in

cui l'ente locale deliberi di cedere o conferire la proprietà di reti e impianti ad una distinta società, deve trattarsi di società a prevalente partecipazione dell'ente locale stesso. Nel caso di separazione il gestore dell'infrastruttura strumentale all'erogazione del servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

3. Per la gestione dell'intero servizio e, anche separatamente, della rete e degli impianti l'ente locale può avvalersi di proprie aziende speciali o società di capitali anche consortili, che operano come strutture organizzative dell'ente locale singolo o associato. In tal caso l'ente locale non può cedere a terzi la maggioranza di azioni o quote, né procedere a quotazione di borsa. Tra l'ente locale e l'azienda o società è stipulato un contratto di servizio. Le aziende speciali e le società non possono gestire servizi pubblici per altri enti locali o loro aziende o società, né mediante convenzioni, né come affidatari o concessionari a seguito di gara, e non possono svolgere attività imprenditoriali al di fuori del territorio di riferimento.

4. Per la gestione dell'intero servizio e, anche separatamente, della rete e degli impianti, l'ente locale può, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge, far ricorso al mercato, bandendo gare pubbliche cui possono partecipare società di capitali ai sensi del codice civile. Non sono ammesse a partecipare alle gare le società che, in Italia e all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

5. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. La durata massima dell'affidamento è fissata in dieci anni, salvo per i servizi idrici in cui la durata può raggiungere i quindici anni. Sono fatti salvi i minori termini stabiliti da discipline di settore. Ove il rapporto di gestione preveda investimenti a carico del gestore compensati con gli introiti delle tariffe alla scadenza del periodo di affidamento il gestore uscente ha diritto ad un indennizzo calcolato, in base alle risultanze di bilancio, come valore residuo degli ammortamenti non completati degli investimenti realizzati secondo i piani di investimento e ammortamento oggetto dell'affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti a bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. I rapporti finanziari e patrimoniali relativi al nuovo periodo di gestione sono disciplinati dal bando di gara e dal contratto di servizio. In ogni caso il nuovo

gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerle.

7. Gli enti locali scelgono tra la gestione diretta o in affidamento diretto e la gestione mediante ricorso al mercato ai sensi del comma 4 di uno o più servizi pubblici locali di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2002, e adeguano conseguentemente gli statuti delle loro società alle regole del codice civile ovvero procedono alla trasformazione delle loro aziende speciali in società di capitali. Ove venga scelto il regime di cui al comma 4, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza del termine di tre anni da tale data, di sei anni per i servizi idrici, ovvero nel minor termine di scadenza naturale; nel caso di gestione di più attività, al periodo più lungo tra quelli consentiti. Ove l'ente locale, nel corso del rapporto di gestione, ceda o perda la partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nella società affidataria o concessionaria, si applicano i termini predetti incrementati del 50 per cento. Restano fermi i termini stabiliti per il trasporto collettivo di persone e per la distribuzione di gas naturale dalla disciplina di settore. Nel caso di conclusione anticipata del rapporto di gestione è riconosciuto un rimborso a carico del nuovo gestore in applicazione dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni in essere ed esclusa sempre la valutazione del mancato profitto.

8. Nella prima applicazione del regime di cui ai commi 4 e 5, al fine di garantire l'esplicitarsi della concorrenza, possono concorrere alle gare anche i soggetti titolari degli affidamenti e delle concessioni di cui al comma 6.

9. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti nelle forme di cui al presente articolo o a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114, ovvero a mezzo di associazioni riconosciute o fondazioni costituite e partecipate dell'ente titolare del pubblico servizio.

10. Restano ferme le disposizioni dei provvedimenti legislativi di riordino dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei trasporti, e, per quanto applicabili, dell'acqua».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

23.24

Respinto

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire la rubrica con la seguente: «(Gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale)».

23.25**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire la rubrica con la seguente: «(Gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale)».

23.26**Respinto**

GRILLO, PASTORE, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113» al comma 1, sostituire le parole: «di rilevanza imprenditoriale» con le seguenti: «di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 113», al comma 8, sostituire le parole: «privi di rilevanza imprenditoriale» con le seguenti: «diversi da quelli indicati al comma 1».

23.27**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», al comma 1, sostituire la parola: «imprenditoriale» con la seguente: «industriale» ed aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie».

23.33**Respinto**

GRILLO, PASTORE, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 113», sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

23.28**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, DONATI, FABRIS,
PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», al comma 1, dopo le parole: «servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale», aggiungere le seguenti: «Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie».

23.29**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», al comma 1, sostituire la parola: «imprenditoriale» con la seguente: «industriale» ed aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie».

23.30**Respinto**

D'ONOFRIO, CICCANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», al comma 1, sostituire la parola: «imprenditoriale» con la seguente: «industriale».

23.31**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, DONATI, FABRIS,
PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», al comma 1, sostituire la parola: «imprenditoriale» con la seguente: «industriale».

23.32**Respinto**

DE RIGO, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», al comma 1, dopo le parole: «di rilevanza imprenditoriale» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei trasporti a fune operanti in zone montane per finalità turistiche».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**23.34****Respinto**

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI, CHINCARINI, MONTI, PIROVANO, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. L'ente locale, titolare del servizio, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà delle reti e degli impianti e la gestione del servizio. A tal fine per la gestione di reti, impianti e dotazioni, l'ente locale può avvalersi di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale appositamente costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio. L'ente locale può conferire, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, la proprietà di reti e di impianti ad una società di capitali a cui può essere anche affidato il compito di bandire le gare per l'affidamento del servizio all'utenza. Il conferimento di tali beni è esente da imposizioni fiscali dirette e indirette statali e regionali.

3. La gestione del servizio è affidata mediante gara, la quale è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio e dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento e degli impianti e per il loro rinnovo e manutenzione. Il periodo di affidamento del servizio è determinato dall'ente locale per una durata comunque non superiore a venti anni. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili nel bando di gara e nel contratto di servizio, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale ovvero della società di capitali di cui al comma 2 del presente articolo. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale o alla società di capitali di cui al comma 2 del presente articolo alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio»;

b) al comma 4 sostituire le parole da: «L'erogazione del servizio» fino a: «a dette gare» con le seguenti: «Alle gare non sono ammesse».

Inoltre, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere alla data di en-

trata in vigore della presente legge possono partecipare alla prima gara per la gestione del servizio senza alcuna limitazione».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

23.35

Respinto

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà, la gestione di reti e impianti e l'erogazione del servizio».

23.36

Respinto

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà, la gestione di reti e impianti e l'erogazione del servizio».

23.37

Respinto

GRILLO, PASTORE, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», nei commi 2, 4 e 6 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

23.38**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», aggiungere in fine al comma 2 le parole seguenti: «; la proprietà delle reti e degli impianti spetta all'ente locale».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

23.39**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'amministrazione della proprietà di reti e impianti, l'ente locale può avvalersi di:

a) soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti locali, o di aziende speciali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 4».

23.40**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'amministrazione della proprietà di reti e impianti, l'ente locale può avvalersi di:

a) soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti locali, o di aziende speciali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 4».

23.41**Respinto**

GRILLO, PASTORE, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per la gestione di reti e infrastrutture, l'ente locale può avvalersi di un soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica».

23.42**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, DONATI, FABRIS, MICHELINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 3, dopo le parole: «soggetti all'uso costituiti, nella forma di» inserire le seguenti: «società di capitali partecipate in via maggioritaria da enti pubblici».

23.43**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 3, dopo le parole: «tra enti di diritto pubblico» inserire le seguenti: «o società controllate dagli enti locali titolari del servizio».

23.44**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 3, dopo le parole: «essere affidata» inserire le seguenti: «per un periodo non superiore ai tre anni e non rinnovabili».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

23.45**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 3, sostituire le parole: «ovvero di altro soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica» con le seguenti: «ovvero, mediante gara e fermo restando il controllo dell'ente locale e nella misura massima del 51 per cento anche di società di capitali regolate dal codice civile, attraverso l'offerta pubblica di pacchetti azionari non eccedenti il 2 per cento delle azioni totali e non cumulabili in capo allo stesso acquirente nonché ai suoi parenti e affini entro il quarto grado, oltre il 5 per cento della totalità delle azioni. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione del conferimento. Sul complesso delle operazioni di vendita e sulla conseguente gestione aziendale ha compiti di vigilanza e di intervento, compresi possibili successive cessioni e acquisti di azioni, la Conferenza Stato-città-autonomie locali. A tale scopo il Ministero dell'interno è delegato ad emanare, previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari, un regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**23.46****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

All'articolo 23, comma 1, al capoverso «Art. 113», sostituire le parole da: «ovvero di altro soggetto» fino alla fine di tutta l'alinea, con le altre: «.Esse non possono essere affidate, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, a gestori privati pur se in forma associata agli Enti locali in questione».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**23.47****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

All'articolo 23, comma 1, al capoverso «Art. 113», sostituire le parole da: «ovvero di altro soggetto» fino alla fine di tutta l'alinea, con le

altre: «ovvero di società consortili interamente composte da Enti locali ed enti pubblici economici».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

23.48

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

All'articolo 23, comma 1, «Art. 113», alla fine del comma 3, aggiungere le parole: «, in misura non superiore al 40 per cento».

Conseguentemente sopprimere i commi da 4 a 8 dell'alinea art. 113.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

23.49

Respinto

CURTO

Al comma 1, sopprimere il comma 4 del capoverso, «Art. 113» e al comma 6 del capoverso «Art. 113», sopprimere le parole da: «e consente alla società anche in deroga» fino a: «relativo ambito territoriale.».

23.50

Respinto

CICCANTI, CALLEGARO

Al comma 1, sopprimere il comma 4 del capoverso, «Art. 113» e al comma 6 del capoverso «Art. 113», sopprimere le parole da: «e consente alla società anche in deroga» fino a: «relativo ambito territoriale.».

23.51

Respinto

OGNIBENE, FERRARA

Al comma 1, sopprimere il comma 4 del capoverso «Art. 113» e al comma 6 del capoverso «Art. 113», sopprimere le parole da: «e consente alla società anche in deroga» fino a: «relativo ambito territoriale.».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

23.52**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 113» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'erogazione del servizio può essere assicurata da società di capitali regolate dal codice civile individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso o da società controllate dagli enti pubblici locali titolari del servizio».

23.53**Respinto**

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, DONATI, FABRIS, MICHELINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, sostituire le parole: «L'erogazione del servizio può» con le seguenti: «A far data dal 1° gennaio 2003 l'erogazione del servizio deve».

23.54**Respinto**

PETRINI, D'AMICO, BASTIANONI, TREU, VALLONE, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, dopo le parole: «può essere assicurata», inserire le seguenti: «anche in deroga a disposizioni di legge specifiche».

23.55**Respinto**

CICCANTI, EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, dopo le parole: «da società di capitali», inserire le seguenti: «e da società cooperative».

23.56**Respinto**

PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, dopo le parole: «codice civile» inserire le seguenti: «o da società cooperative».

23.57**Respinto**

CICCANTI, MAFFIOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, sopprimere le parole da: «Non sono ammesse» fino alle parole: «con queste ultime», e conseguentemente al comma 6 del capoverso «Art. 113», sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga al divieto di cui al comma 4».

23.58**Respinto**

CREMA, MARINI, VICINI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

23.59**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

«La gara, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e di sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale, nonché del piano di riutilizzo del personale dipendente non dirigente del gestore uscente, che preveda, in ogni caso, l'applicazione dei trattamenti economici e normativi definiti dai contratti collettivi nazionali di settore così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.»

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

23.60**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

«La gara, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio».

23.61**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

«La gara, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio».

23.62**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, dopo le parole: «non ad evidenza pubblica» inserire le seguenti: «ad esclusione dei servizi pubblici cui la stessa gara pubblica si riferisce».

23.63**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, DONATI, FABRIS, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «La predetta disposizione non si applica in sede di prima attuazione della disciplina oggetto del presente comma, anche quando le singole regioni, con proprie leggi, abbiano disposto di anticipare il termine del 1° gennaio 2003 per la effettuazione di gare pubbliche per l'affidamento del servizio».

23.64**Respinto**

PETRINI, D'AMICO, BASTIANONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non rientrano in tale esclusione dalle gare le società di cui al comma 6 e comunque quelle per le quali la cessione di pacchetti di maggioranza o d'individuazione del socio di maggioranza in società di capitali sia avvenuta con procedura d'evidenza pubblica».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.65**Respinto**

MARANO, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori, in particolare con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 362».

23.66**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti servizi, non può essere superiore alla media

calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore».

23.67**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore».

23.68**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio».

23.69**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti».

23.70**Respinto**

CICCANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti».

23.71**Respinto**

FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**23.72****Respinto**

D'AMICO, BASTIANONI, BEDIN, PETRINI, TREU, MONTAGNINO, DATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 113», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concor-

renza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti».

23.73

Respinto

BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 113», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti».

23.74

Respinto

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio».

23.75

Respinto

PETRINI, D'AMICO, BASTIANONI, TREU, VILLONE, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 5, dopo le parole: «e le società erogatrici del servizio», inserire le seguenti: «con procedura di evidenza pubblica o, in caso di azionariato diffuso, nel rispetto della normativa al collocamento dei titoli azionari presso il pubblico».

23.76**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 5, sostituire le parole: «che vengono approvati dalle assemblee elettive degli stessi enti», con le seguenti: «nel rispetto degli indirizzi approvati dall'ente locale».

23.77**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 5, sostituire le parole: «dalle assemblee elettive degli stessi enti», con le seguenti: «dagli organi competenti» e sopprimere il secondo periodo.

23.78**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 5, sostituire le parole: «dalle assemblee elettive degli stessi enti», con le seguenti: «dagli organi competenti» e sopprimere il secondo periodo.

23.79**Respinto**

MAFFIOLI, CICCANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 5, dopo le parole: «degli stessi enti», inserire le seguenti: «Al fine di vincolare le società erogatrici al rispetto dei termini previsti per la realizzazione degli investimenti necessari al miglioramento del servizio, formano parte integrante e sostanziale dei predetti contratti apposti piani economico-finanziari contenenti la definizione degli interventi, con i rispettivi importi e la relativa tempistica di attuazione».

23.80**Respinto**

CURTO

Al comma 1, capoverso Art. 113», comma 5, sopprimere le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie»;

al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, sopprimere le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori»;

al comma 1, capoverso «Art. 113», aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. Per il settore del trasporto pubblico locale resta confermata l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni».

23.81**Respinto**

VERALDI, TREU, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 5, sopprimere le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie»;

al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, sopprimere le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori»;

al comma 1, capoverso «Art. 113»; aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. Per il settore del trasporto pubblico locale resta confermata l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni».

23.82**Respinto**

DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS MAURO, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

23.83**Respinto**

PETRINI, D'AMICO, BASTIANONI, TREU, VALLONE, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 5, dopo le parole: «previste per i singoli settori», inserire le seguenti: «che non siano in contrasto con il presente articolo».

23.84**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I contratti di servizio di cui al comma 5 devono comunque prevedere la gratuità dei servizi per definire le categorie sociali e, almeno, il mantenimento, per l'intera durata del contratto stesso, dei livelli occupazionali esistenti all'atto della stipula dello stesso».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

23.85**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, al capoverso: «Art. 113», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso».

23.86**Respinto**

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. È consentita, anche in deroga al divieto di cui al comma 4, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale alle società partecipate dagli enti locali, a condizione che, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente norma, gli enti locali cedano la propria partecipazione di controllo. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore contabile risultante dal bilancio approvato nell'esercizio in corso al termine della concessione. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori».

23.87**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione implica la revoca immediata dell'affidamento diretto e l'obbligo per l'ente locale di procedere non oltre sei mesi dall'espletamento di una gara ai sensi del comma 5. Alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso».

23.88**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla scadenza

del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso».

23.89**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ente locale può cedere parte della propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

23.94**Respinto**

PETRINI, D'AMICO, BASTIANONI, TREU, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, dopo le parole: «Tale cessione», aggiungere le seguenti: «, che potrà avvenire anche in deroga a disposizioni e limitazioni di legge previste per specifici settori,».

23.95**Respinto**

PETRINI, D'AMICO, BASTIANONI, TREU, VALLONE, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, dopo le parole: «Tale cessione», aggiungere le seguenti: «, che potrà avvenire anche in deroga a disposizioni e limitazioni di legge previste per specifici settori,».

23.90**Respinto**

CREMA, MARINI, VICINI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e consente» a «territoriale».

23.91**Respinto**

MAFFIOLI, CICCANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e consente» fino alle parole: «ambito territoriale».

23.92**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA, MONTALBANO, DONATI, FABRIS, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, sopprimere le parole da: «e consente alla società» fino alle parole: «del relativo ambito territoriale».

23.93**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PERTERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga al divieto di cui al comma 4,»; inoltre al terzo periodo, sostituire le parole: «pari al valore contabile risultante dal bilancio approvato dell'esercizio» con le seguenti: «pari al valore di mercato».

23.96**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 113», comma 6, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «A titolo di rimborso relativo all'ammortamento e alle spese derivanti dall'usura delle reti, qualora non si rilevino colpa o dolo da parte dei gestori, le società di capitali di cui al comma 4 sono tenute a versare agli enti locali titolari di dette reti, un indennizzo aggiuntivo pari al 3 per cento dell'ammontare complessivo del contratto di affidamento».

23.97**Respinto**

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS Mauro, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

23.98**Respinto**

PETRINI, D'AMICO, BASTIANONI, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

23.100**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sopprimere il comma 7.

23.101**Respinto**

PETRINI, D'AMICO, BASTIANONI, TREU, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Quando, per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio, l'ente locale non ritenga di adottare una delle forme di erogazione previste, il servizio pubblico può essere gestito in economia».

23.102**Respinto**

PETRINI, D'AMICO, BASTIANONI, VALLONE, MONTAGNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Quando, per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio, l'ente locale non ritenga di adottare una delle forme di erogazione previste, il servizio pubblico può essere gestito in economia».

23.103**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti possono non applicare le disposizioni del presente articolo».

23.104**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti possono non applicare le disposizioni del presente articolo».

23.105**Respinto**

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», al comma 7, dopo le parole: «ai comuni» sopprimere le seguenti: «con popolazione».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

23.106**Respinto**

MAFFIOLI, CICCANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 7, dopo le parole: «si applicano ai comuni» inserire le seguenti: «di minore dimensione demografica con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi fra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensioni demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'in-

terno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogeni *standard* qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali *standard* da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell'intero ambito territoriale di riferimento».

23.107

Respinto

PASTORE, VALDITARA, MAFFIOLI, STIFFONI, FERRARA

*Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 7, sostituire le parole: «la popolazione inferiore ai 5.000 abitanti» con le seguenti: «di minore dimensione demografica con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi fra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogeni *standard* qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali *standard* da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell'intero ambito territoriale di riferimento».*

23.108

Respinto

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed alle loro unioni, indipendentemente dal numero degli abitanti».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

23.109**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sopprimere il comma 8.

23.110**Respinto**

CREMA, MARINI, VICINI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sopprimere il comma 8.

23.111**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sopprimere il comma 8.

23.112**Respinto**

BASILE, FERRARA, ASCIUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale, ed in particolare i servizi pubblici culturali, possono essere gestiti anche mediante istituzione o affidamento diretto da parte degli enti locali ad associazioni o fondazioni da loro costituite o partecipate».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

23.113**Respinto**

D'ONOFRIO, CICCANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti in economia o a mezzo di istituzione».

23.114**Respinto**

FRANCO Vittoria, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», sostituire il comma 8 dal seguente:

«8. I servizi pubblici privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti: a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114; a mezzo di associazioni riconosciute o fondazioni costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio».

23.115**Respinto**

FRANCO Vittoria, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», al comma 8, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 114» aggiungere le seguenti: «a mezzo di associazioni riconosciute o fondazioni costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio».

23.116**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, GRILLOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il settore del trasporto pubblico locale resta confermata l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».

23.117**Respinto**

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, RIPAMONTI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 113», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il settore del trasporto pubblico locale resta confermata l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».

23.128**Respinto**

FRANCO Vittoria, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite a partecipazione dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio».

23.118**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, VILLONE, FRANCO Vittoria

Sopprimere il comma 2.

23.119**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

23.120**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

23.121**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

23.122**Respinto**

CICCANTI, MAFFIOLI, FERRARA

Dopo comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nei confronti delle società di capitali istituite da più comuni di minore dimensione demografica fra loro associati ai sensi dell'articolo 113, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quale sostituito dal presente articolo, si applicano, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di acquisizione della personalità giuridica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, le disposizioni tributarie applicabili agli enti territoriali di appartenenza».

23.123**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Dopo comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le norme di settore assicurano, in ogni caso, un congruo periodo di transizione ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo e garantiscono condizioni di reciprocità di accesso al mercato tra imprese nazionali ed estere».

23.124**Respinto**

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, VILLONE, FRANCO Vittoria

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in armonia con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia, sono stabiliti i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 113 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali. I bandi di gara devono in ogni caso prevedere l'applicazione, al personale dipendente delle società concorrenti, dei trattamenti economici e normativi che siano previsti da contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative».

23.125**Respinto**

BASSANINI, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in armonia con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia, sono stabiliti i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 113 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali. I bandi di gara devono in ogni caso prevedere l'applicazione, al personale dipendente delle società concorrenti, dei trattamenti economici e normativi che siano previsti da contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative».

23.126**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 4, dopo la parola: «regolamento» aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

23.127**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, sostituire le parole: «conferenza unificata» con le seguenti: «conferenza Stato Città».

23.200**Respinto**

IL RELATORE

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

23.0.1**Respinto**

VERALDI, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 5, dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi per i quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa autorizzati all'esercizio provvisorio delle attività di impresa possono chiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione straordinaria di cui il consorzio abbia già fruito".

2. A tali fini è utilizzabile, sino al 31 dicembre 2002, in aggiunta alla copertura finanziaria di cui all'articolo 10, primo comma, della predetta legge, anche lo stanziamento previsto dall'articolo 130, secondo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio di cui al sesto comma dell'articolo 5 della surrichiamata legge n. 410 del 1999».

23.0.2**Respinto**

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle gestioni in economia, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni ed i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera *a)*, purchè dagli stessi derivi un incremento di almeno il trenta per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni e alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Alle trasformazioni delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a partire da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

3. Il fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, è istituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

23.0.3.

Respinto

FALCIER, FERRARA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente articolo:

"Art. 113-bis. - (*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*) - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio"».

23.0.4**Respinto**

FALCIER, FERRARA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle gestioni in economia, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni ed i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera *a)*, purchè dagli stessi derivi un incremento di almeno il trenta per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni e alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Alle trasformazioni delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a partire da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

3. Il fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, è istituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

23.0.5

Respinto

VILLONE, PASQUINI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle gestioni in economia, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Alle trasformazioni delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a partire da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie

applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

3. Il fondo di cui al comma 1, lettera *b*), è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

23.0.6

Respinto

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - (*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*). - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitale costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio"».

23.0.7**Respinto**

VILLONE, PASQUINI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - (*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*). - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio"».

23.0.8**Respinto**

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - (*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*). - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio"».

23.0.9**Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1, per la restante parte respinto**

CURTO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art.23-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, stanziata a valere sul capitolo 1219-unità previsionale di base 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-unità previsionale di base 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende».

23.0.10**Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1, per la restante parte respinto**

BATTAGLIA Antonio, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art 23-bis.**

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, stanziata a valere sul capitolo 1219-unità previsionale di base 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-unità previsione di base 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in bilancio.

2 La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende».

23.0.11**Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1, per la restante parte respinto**

VERALDI, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata a valere sul capitolo 1219-unità previsionale di base 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-unità previsionale di base 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.0.12**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI, FERRARA

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", dopo le parole: "informatici esistenti" sono aggiunte le seguenti: "nonché di separare la proprietà e la gestione dei sistemi informatici dalla titolarità delle concessioni e garantendo ai relativi titolari il diritto al pieno uso dei sistemi stessi nel rispetto degli obblighi fissati dalla struttura unitaria di cui al comma 1"».

23.0.13**Respinto**

AGOGLIATI, FERRARA

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", dopo le parole: "informatici esistenti" sono aggiunte le seguenti: "nonché di separare la proprietà e la gestione dei sistemi informatici dalla titolarità delle concessioni e garantendo ai relativi titolari il diritto al pieno uso dei sistemi stessi nel rispetto degli obblighi fissati dalla struttura unitaria di cui al comma 1"».

Art. 24.**24.1****Respinto**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA, MARINO

Sopprimere l'articolo.

24.2**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI, IZZO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 24.***(Organici del personale).*

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni alle proprie dotazioni organiche. A tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali, ferma restando la dotazione organica complessiva è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche nell'ambito delle aree e tra le aree professionali relativamente alle trasformazioni dei rapporti previste dall'articolo 12. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale».

24.3**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «le relative variazioni» inserire le seguenti: «in diminuzione».

24.4**Respinto**

FALOMI, MONTINO, MORANDO

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali, ferma restando la dotazione organica complessiva è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche nell'ambito delle aree e tra le aree professionali relativamente alle trasformazioni dei rapporti previste dall'articolo 12».

24.7**Respinto**

SCALERA, CASTELLANI, VALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «proprie dotazioni organiche», aggiungere le seguenti: «; a tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali, ferma restando la dotazione organica complessiva è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche nell'ambito delle aree e tra le aree professionali relativamente alle trasformazioni dei rapporti previste dall'articolo 12».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**24.5****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «, fermo restando il mantenimento del posto di lavoro».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**24.6****Dichiarato inammissibile**

FALCIER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì nei confronti dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti"».

24.0.1**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

I. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000».

24.0.2**Respinto**

CURTO, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

I. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000».

24.0.3**Respinto**

VERALDI, TREU, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

I. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000».

24.0.4**Respinto**

DONATI, BRUTTI, FABRIS, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

I. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000».

24.0.5**Dichiarato inammissibile**

PIZZINATO

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

I. Il CNR resta disciplinato dalle disposizioni della tesoreria unica, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720. I trasferimenti disposti dal CNR a favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati, in deroga alle disposizioni della citata legge 29 ottobre 1984, n. 720, su appositi conti correnti bancari ad essi intestati presso l'istituto incaricato del servizio di cassa. Il CNR provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture».

Art. 25.**25.1****Dichiarato inammissibile**

CALLEGARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I proventi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono da considerare di natura occasionale a tutti gli effetti fiscali. Tale beneficio è esteso, sino al limite del 50 per cento dell'importo stabilito al comma 2 e per il medesimo numero di eventi, anche alle associazioni sportive e

pro loco che non si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni».

25.2

Respinto

BEDIN, GIARETTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"1. Al lavoratore iscritto alle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti dell'assicurato, ancorchè quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.3

Respinto

BEDIN, GIARETTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"1. Al lavoratore iscritto alle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei

superstiti dell'assicurato, ancorchè quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.4

Respinto

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

25.5

Respinto

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

25.6

Respinto

FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della

presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

25.7

Respinto

FERRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

25.8

Respinto

BETTAMIO, IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

25.9

Dichiarato inammissibile

GIARETTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai

fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi».

25.10

Dichiarato inammissibile

GRILLOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi».

25.11 (v. nuovo testo)

MORO, VANZO, TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppresse le parole da: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato" fino alla fine del comma».

25.11 (Nuovo testo)

Respinto

MORO, VANZO, TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono soppressi il comma 7 dell'articolo 22 e il secondo periodo del comma 11 del medesimo articolo.

Nel citato testo unico, all'articolo 25, comma 5, primo periodo, sono sopresse le parole da: "ovvero" fino alla fine del periodo».

25.12

Respinto

CURTO, NOCCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 dell'8 agosto 1995, è sostituito dal seguente: "Sul monte contributivo previdenziale e assicurativo di ciascun periodo di riferimento si applica una riduzione pari al 5 per cento della retribuzione imponibile"».

All'onere derivante si fa fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi assegnati alla legge n. 328 del 2000.

25.13

Dichiarato inammissibile

CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono sopresse le parole: "nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4," ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "L'onere relativo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

25.14

Respinto

CURTO, GRILLOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sulle maggiorazioni retributive dai contratti collettivi del lavoro notturno, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è dovuta nella misura del 13,8 per cento. Sulle stesse maggiorazioni è dovuto altresì un ulteriore contributo del 4 per cento che potrà essere desti-

nato al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari, ove il lavoratore interessato vi aderisca, di cui al decreto-legge 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e intergrazioni».

Agli oneri derivanti si fa fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi assegnati alla legge n. 468 del 1978.

25.15

Dichiarato inammissibile

CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dal 1° gennaio 2002, la percentuale di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 4 per cento».

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla modifica delle aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 4 della presente legge finanziaria.

25.17

Respinto

CAVALLARO, GIARETTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2002, i rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari ed immobiliari degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 sono sottoposti al regime tributario e fiscale già previsto per i fondi pensione istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.18

Dichiarato inammissibile

GUBERT, BOREA, GABURRO, TAROLLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 14 della legge 10 agosto 2000, n. 246, che equipara i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli effetti dell'ar-

articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, si interpreta nel senso che l'INPDAP è tenuta ad applicare ai componenti di detti Corpi permanenti le medesime norme circa l'acquisizione della pensione di anzianità che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, regolano l'acquisizione della pensione di anzianità da parte dei componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare prevedendo la medesima età e il medesimo numero di anni di contribuzione necessari affinché sia raggiunta la massima anzianità contributiva».

25.19

Respinto

CURTO, IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati».

25.0.1

Dichiarato inammissibile

PASINATO, FAVARO, TREDESE, DE RIGO, ASCIUTTI, FALCIER, IOANNUCCI

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è ammesso il cumulo tra redditi di lavoro e redditi di pensione».

25.0.2**Respinto**

PASINATO, NOCCO

*Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è ammesso il cumulo tra redditi di lavoro e redditi di pensione».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**25.0.3****Respinto**

LAURO, IZZO

*Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. I contributi per la formazione professionale della gente di mare di cui all'articolo 1, commi 3, lettere *b)* e *c)*, *4-bis* e *4-ter*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, come integrato dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**25.0.4****Respinto**

D'IPPOLITO VITALE, VERALDI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi per i quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa autorizzati all'esercizio prov-

visorio delle attività di impresa possono chiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già fruito. A tali fini è utilizzabile fino al 31 dicembre 2002, in aggiunta alla copertura finanziaria di cui all'articolo 10, comma 1, anche lo stanziamento previsto dall'articolo 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio di cui al comma 6 dell'articolo 5"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

25.0.5

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Interventi in materia previdenziale a favore delle cooperative sociali)

1. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

25.0.6**Respinto**

CASTELLANI, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo le parole: "lavoratori autonomi" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**25.0.7****Respinto**

MONTAGNINO, CASTELLANI, BEDIN, TREU

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Al decorrere dal 1° gennaio 2002, gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Nel caso in cui il reddito annuo derivante dalle medesime attività risulti inferiore, per lo stesso periodo di imposta, all'importo considerato, l'iscrizione alla gestione speciale è di natura facoltativa».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.0.8**Dichiarato inammissibile**

IOVENE, TOIA, SCALERA, CORTIANA, MONTAGNINO, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, DATO, MARTONE, DE PETRIS, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, DALLA CHIESA, CASTELLANI, GIARETTA

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Retribuzione imponibile per i soci di cooperative di lavoro)

1. Le cooperative sociali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e le cooperative operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, operanti in settori e in ambiti territoriali per i quali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

2. L'opzione è vincolante per tutti i soci della cooperativa sociale di cui al comma 1. Essa ha effetto dal mese successivo a quello d'adozione della relativa delibera da parte degli organi statutari, deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali e non può essere revocata prima della scadenza di un triennio.

3. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, per i periodi anteriori alla data d'entrata in vigore della presente legge».

25.0.9**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Ai contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e socio-assistenziali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 259, concernente: "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, in materia di contri-

buti obbligatori per la copertura di oneri sanitari e assistenziali" si applica il regime fiscale previsto per le contribuzioni e per i fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", e di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

25.0.10

Respinto

CURTO, SEMERARO, SPECCHIA, IZZO, NOCCO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. La Cassa integrazione per i lavoratori ex Belleli (Taranto) è prorogata al 31 dicembre 2002».

Conseguentemente ridurre l'importo della tabella C, Ministero dell'economia e finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, agenzia fiscale, di milioni 1,5 di euro per il 2002.

25.0.11

Dichiarato inammissibile

MAGNALBÒ, BONATESTA, PACE

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2002, i redditi dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono sottoposti allo stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Art. 26.**Accantonato****26.0.1****Dichiarato inammissibile**

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-quater.***(Interventi in materia previdenziale)*

1. All'articolo 45, comma 15, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole "31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti; "31 maggio 2002".

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 1995, n. 335, sostituire il periodo da: "in occasione", fino a: "anni successivi" con il seguente:

"Con decorrenza 1° gennaio 1999, i valori del PIL, che l'ISTAT pubblica e comunica entro il 30 aprile di ogni anno all'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96 del 25 giugno 1996, devono essere utilizzati per la determinazione del tasso del Consiglio annuo di capitalizzazione".

3. In tutti i casi di cumulo dell'indennità integrativa speciale corrisposta in maniera separata su pensioni dirette, indirette o di reversibilità con altra o altre indennità integrative speciali corrisposta o corrisposte su altra pensione o a qualsiasi altro titolo, l'indennità integrativa speciale su ogni singolo trattamento pensionistico è erogata nel limite della quota determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento stesso. Sono confermati gli importi dei trattamenti in essere, se più favorevoli. Le gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria provvederanno, a domanda, a ripristinare l'indennità integrativa speciale e a corrispondere gli arretrati entro il termine della prescrizione quinquennale. Le domande dovranno essere presentate all'ente erogatore entro il 31 dicembre 2001. Le somme dovute a tale titolo non danno luogo a corresponsione di interessi se liquidate entro un anno dalla domanda. I giudizi pendenti per tale titolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. Resta ferma la disciplina del cumulo tra le pensioni dirette e redditi da lavoro prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

4. Per gli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 2001, la pensione ordinaria di vecchiaia decorre, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto ha compiuto l'età pensionabile, previa

risoluzione rapporto di lavoro e maturazione dei requisiti contribuiti previsti dalle specifiche disposizioni di legge. La pensione di anzianità, fermi restando i requisiti per il diritto e i termini di accesso previsti dalle disposizioni di legge vigenti, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Dalla medesima data del 1° gennaio 2001, al personale civile e militare dello Stato e al personale comunque iscritto a forme pensionistiche cui si applica il testo unico delle pensioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 della legge 22 novembre 1962, n. 1.646.

5. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sono riaperti entro la scadenza perentoria di 180 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La prestazione di cui al comma 1 deve essere corrisposta entro il 30 giugno 2002, con le modalità già previste dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni. Alle somme liquidate si applica, altresì, quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della citata legge n. 87 del 1994. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, va interpretato nel senso che, per rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento, giuridicamente non esauriti, sono da intendere anche quelli di coloro i quali, con istanza in sede amministrativa, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale del diritto, avevano esplicitamente chiesto che venisse loro computata l'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita o analogo trattamento. Il trattamento di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, cioè a coloro per i quali tale data rappresenta l'ultimo giorno di permanenza in servizio. La misura del 60 per cento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si intende quale base di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e va rapportata all'80 per cento. Analoga percentualizzazione va operata per i trattamenti di fine servizio del personale già iscritto all'Ipost ed al personale delle Ferrovie il cui trattamento è disciplinato dall'articolo 14 della legge n. 829 del 1973.

6. All'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le parole debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 sono soppresse con effetto retroattivo.

7. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, è sostituito dal seguente:

«3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione avente decorrenza più remota. A domanda degli interessati l'integrazione è liquidata sulla pensione di decorrenza più recente per la quale sia previsto un trattamento

minimo più elevato». Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nei casi in cui la seconda o ulteriore pensione abbia decorrenza successiva al 31 dicembre 2000. Per le situazioni di pluralità già in essere al 31 dicembre 2000, tali disposizioni si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2001, solo se più favorevoli con riferimento all'importo complessivo.

8. Con effetto dal 1° gennaio 1994, per le pensioni con decorrenza anteriore a tale data, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata non devono essere valutate tra i redditi di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1982, n. 638, e successive modificazioni.

9. Con effetto dal 1 gennaio 2002 sono abrogati gli articoli 10, comma 6, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e 16, commi 3 e 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è abrogato il contributo dovuto dai pensionati a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10, ultima parte, ed all'articolo 8, comma 8, prima parte, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si applicano con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione anche per i supplementi per contributi delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi la cui decorrenza si collochi tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990.

12. I redditi da lavoro percepiti da figli studenti infraventiseienni iscritti all'Università di ammontare annuo pari o inferiore al trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti maggiorato del 30 per cento costituiscono causa di esclusione o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti.

13. Il primo periodo della lettera *a)* del comma 6 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile. L'indennità di buonuscita che sarebbe spettata ai singoli dipendenti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro all'atto della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale data, costituisce il primo accantonamento del suddetto trattamento di fine rapporto. I rapporti finanziari fra gli enti saranno definiti con apposita convenzione».

26.0.2**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Personale in quiescenza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 100 per cento. Sono abrogate le norme incompatibili col presente comma, con particolare riguardo al meccanismo stabilito dal primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. In tutti i rapporti previdenziali ordinari insorti prima, durante e dopo l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto tra la pensione diretta e la retribuzione del personale in attività di servizio, comprensiva delle indennità, raggiunge la quota minima dell'80 per cento, che s'applica ai lavoratori i quali possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Per i periodi d'anzianità contributiva inferiori ai 40 anni il coefficiente è proporzionalmente ridotto secondo la fascia di retribuzione ancora pensionabile. Per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione pensionistica, il lavoratore non versa alcuna quota; quanto eventualmente sia già stato versato a tale titolo, entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge è restituito ai lavoratori ovvero ai loro eredi od aventi causa, con interessi e rivalutazione monetaria.

3. Il personale dell'ex-carriera direttiva facente capo alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, che non abbia raggiunto il limite massimo d'età per il pensionamento e sia stato collocato in quiescenza a domanda negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 dopo quaranta anni di servizio utile prestato, può chiedere la riammissione in servizio per la sede di provenienza, anche in soprannumero, con domanda già presentata o da presentare entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

4. Per i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche individuate nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorché non formalizzate con decreto d'accettazione da parte dell'Amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate in forma scritta dagli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. con l'accoglimento di tali domande, la posizione previdenziale dei presentatori è soggetto alla normativa previdenziale antecedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335».

26.0.3**Respinto**

FABRIS, SCALERA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Cessazione dal servizio per limiti di età dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici possono permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**26.0.4****Respinto**

SCALERA, MANCINO, CAMBURSANO, BEDIN, TREU

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Nuove norme in materia di cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti pensionistici)

1. Il comma 2 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1°

gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.5

Respinto

BASTIANONI, BEDIN, TREU, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Abolizione del divieto di cumulo)

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.6

Respinto

ZANOLETTI, CICCANTI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Abolizione del divieto di cumulo)

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,

sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole".

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100.000.000;
2003: - 100.000.000;
2004: - 100.000.000».

26.0.7

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Abolizione del divieto di cumulo)

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.8**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole".».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100.000.000;
2003: - 100.000.000;
2004: - 100.000.000».

26.0.9**Respinto**

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Abolizione del divieto di cumulo)

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trat-

tamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

26.0.10

Respinto

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SLAZANO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 35 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole"».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2 nella Tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter - Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 rispettivamente di 100 milioni di euro.

26.0.11

Dichiarato inammissibile

VIVIANI, PIZZINATO, CHIUSOLI, TONINI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni di vecchiaia, anzianità, e invalidità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. A decorrere dalla medesima data i redditi da lavoro

dipendente e autonomo che si cumulano con redditi da pensioni sono assoggettati ad una ritenuta contributiva del 10 per cento, quale contributo di solidarietà, che va ad alimentare i rispettivi fondi previdenziali. Le norme in vigore, difformi dal presente articolo, si intendono abrogate».

26.0.12**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Con decorrenza 1° gennaio 2002 è abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 7.000;

2003: - 7.000;

2004: - 7.000.

26.0.13**Respinto**

GIARETTA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis..

(Interventi in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. L'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 è così modificato: al comma 1 al rigo primo le parole: "che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle" sono sostituite dalle seguenti: "iscritto alle" e al rigo

dodicesimo dopo la parola: "vecchiaia" inserire le seguenti: "di anzianità"».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

26.0.14

Respinto

GIARETTA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. L'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 è così modificato: al comma 1 al rigo primo le parole: "che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle" sono sostituite dalle seguenti: "iscritto alle" e al rigo dodicesimo dopo la parola: "vecchiaia" inserire le seguenti: ", della pensione liquidata con anzianità contributiva pari e superiore ai 40 anni"».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

26.0.15

Respinto

GIARETTA, SCALERA, CAMBURSANO, BEDIN

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Nuove norme in materia di cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti pensionistici e finanziamento della protezione sociale per gli anziani non autosufficienti)

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In attuazione del piano di priorità per il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il settantacinque per cento della contribuzione sociale dovuta per i redditi da lavoro di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è devoluto alle regioni di residenza dei contribuenti ed è destinato al

finanziamento delle attività di valorizzazione e sostegno dell'assistenza familiare alle persone anziane non autosufficienti".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce la periodicità e la modalità del versamento dei contributi di cui al presente articolo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.16

Respinto

GIARETTA, TREU

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Nuove norme in materia di cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti pensionistici e finanziamento della protezione sociale per gli anziani non autosufficienti)

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In attuazione del piano di priorità per il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il settantacinque per cento della contribuzione sociale dovuta per i redditi da lavoro di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è devoluto alle regioni di residenza dei contribuenti ed è destinato al finanziamento delle attività di valorizzazione e sostegno dell'assistenza familiare alle persone anziane non autosufficienti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce la periodicità e la modalità del versamento dei contributi di cui al presente articolo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.17**Respinto**

SCALERA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Nuove norme in materia di cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti pensionistici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro dipendente».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.18**Respinto**

BASTIANONI, BEDIN, TREU, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazioni ai giovani e ai lavoratori pensionati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "e con più di 65 anni età", sono aggiunte le seguenti: ", se uomini, e 60 anni di età, se donne,"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.19**Respinto**

DATO, CICCANTI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazioni ai giovani e ai lavoratori pensionati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "e con più di 65 anni età", sono aggiunte le seguenti: ", se uomini, e 60 anni di età, se donne,"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.

26.0.20**Respinto**

ZANOLETTI, CICCANTI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazioni ai giovani e ai lavoratori pensionati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "e con più di 65 anni età", sono aggiunte le seguenti: ", se uomini, e 60 anni di età, se donne,"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.

26.0.21

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazioni ai giovani e ai lavoratori pensionati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "e con più di 65 anni di età", sono aggiunte le seguenti: ", se uomini, e 60 anni di età, se donne,"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

26.0.22

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazioni ai giovani e ai lavoratori pensionati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "e con più di 65 anni di età", sono aggiunte le seguenti: ", se uomini, e 60 anni di età, se donne,"».

26.0.23**Respinto**

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, LAURIA, GARAFFA, ROTONDO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è applicata anche ai comuni non individuati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *b*), della legge n. 388 del 2000, compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 settembre 2001, i contratti d'area e i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni non individuati hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.24**Respinto**

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, DATO, LAURIA, ROTONDO, GARAFFA, MONTALBANO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. La disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, si applica ai comuni compresi nelle aree inserite nell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.25**Respinto**

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, LAURIA, ROTONDO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è prorogata al 31 dicembre 2004.

2. I comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto n. 237 del 1998 e dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2004».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.26**Respinto**

MONTAGNINO, VERALDI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in aree meridionali appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno 300 lavoratori, collocate in mobilità, entro il 31 dicembre 2001, a seguito di ridimensionamento dei predetti appalti, la durata dell'indennità di mobilità di 48 mesi, stabilito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata, nel limite di 50 miliardi di lire, per un massimo di 36 mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.27**Respinto**

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in aree meridionali appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno 300 lavoratori, collocate in mobilità, entro il 30 settembre 2001, a seguito di ridimensionamento dei predetti appalti, la durata dell'indennità di mobilità di 48 mesi, stabilito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata, nel limite di 27 miliardi di lire, per un massimo di 36 mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**26.0.28****Respinto**

MONTAGNINO, VERALDI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ai lavoratori dipendenti dalla Pertusola Sud spa con sede e stabilimento in Crotone, licenziati a far data dal 1° gennaio 2002 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata massima di 48 mesi dell'indennità di mobilità, prevista dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata, nel limite di 6 miliardi di lire, di ulteriori 36 mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico, in base ai requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248. La predetta società è obbligata a versare all'INPS, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991,

n. 223, un importo pari all'onere della prestazione economica di mobilità, comprensiva della contribuzione figurativa, per un periodo di 12 mesi».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.29

Dichiarato inammissibile

BRUNALE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate degli enti previdenziali, delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali"».

26.0.30

Dichiarato inammissibile

BRUNALE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 è sostituito dal seguente:

"1. Sono abrogati gli articoli 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202"».

26.0.31**Dichiarato inammissibile**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul reddito alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1.092, come interpretate con l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti con l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

3. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonchè trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito"».

26.0.32**Respinto**

BONAVITA, PIZZINATO, PASQUINI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 1.000"».

26.0.33**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente" sono soppresse».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

26.0.34**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSEHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di" sono sostituite con le seguenti: "salvo i casi di"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

26.0.35**Dichiarato inammissibile**

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 1204 del 1971, le parole da: "fuori dei casi" a: "30 per cento della retribuzione" sono sostituite con le seguenti: "L'indennità è elevata all'80 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - capp. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

26.0.36**Dichiarato inammissibile**

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 1204 del 1971, le parole: "fino al terzo anno" sono sostituite con le seguenti: "fino all'ottavo anno"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - capp. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

26.0.37**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Principio del favor rei)*

1. Il principio sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche alle violazioni di norme in materia previdenziale».

26.0.38**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 111-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone agli effetti civili ed alle associazioni che hanno optato per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398"».

26.0.39**Respinto**

BONAVITA, PIZZINATO, PASQUINI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione sportiva dilettantistica i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

26.0.40**Respinto**

BONAVITA, PIZZINATO, PASQUINI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le prestazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono escluse dagli obblighi previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ad essi non si applicano

le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

26.0.41

Respinto

BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Gli enti di cui al presente comma corrispondono agli avvocati dipendenti competenze professionali in misura pari alla metà dei minimi tariffari, a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole, anche parzialmente, senza liquidazione o con compensazione delle spese legali. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni».

26.0.42

Dichiarato inammissibile

BRUNALE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. A tutti i componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che, fuori dalla loro abituale residenza, partecipano, nell'ambito del territorio nazionale, a lavori consiliari e/o commissioni ovvero svolgono altri incarichi d'istituto, spetta il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalla regolamentazione di ciascun ente di appartenenza».

26.0.43**Respinto**

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).**26.0.44****Dichiarato inammissibile**

MORO, VANZA, TIRELLI, PERUZZOTTI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. L'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - (*Trattamento economico delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato*) -. 1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si interpreta nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato da privati datori di lavoro o dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici.

2. Il trattamento previsto dal comma 1, è corrisposto direttamente dai datori di lavoro e dalle amministrazioni pubbliche, i quali possono rivalersi a titolo di rimborso nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), come per i permessi retribuiti e le malattie, trattando il relativo importo a conguaglio sulle denunce contributive aziendali mensili.

3. Il trattamento economico previsto dai commi 1 e 2 non può essere erogato per più di tre mesi oltre la scadenza dell'assunzione a tempo determinato».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, si provvede con i contributi previsti dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

26.0.45**Respinto**

MONTAGNINO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, ROTONDO, GARRAFA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.46**Respinto**

SCALERA, MANCINO, CAMBURSANO, GIARETTA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norme a favore delle persone minorate dell'udito e della parola)

1. Gli oneri sostenuti dal contribuente per spese di servizi d'interpretariato, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, si deducono integralmente dall'anno d'imposta 2001 dal reddito complessivo dei soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, l'importo dell'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, è equiparato all'importo dell'in-

dennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.47

Dichiarato inammissibile

MANZIONE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norme a favore delle persone minorate dell'udito e della parola)

1. Dal reddito complessivo dei soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, si deducono integralmente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli oneri sostenuti dal contribuente per spese di servizi d'interpretariato.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, l'importo dell'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, è equiparato all'importo dell'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni».

26.0.48

Respinto

PIZZINATO, PASQUINI, SODANO Tommaso, MARINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le

autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 5.000;
2003: – 5.000;
2004: – 5.000.

26.0.49

Respinto

BRIGNONE, MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

26.0.50

Respinto

D'IPPOLITO VITALE, NOCCO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. È prevista l'equiparazione dell'indennità di comunicazione a favore dei sordi, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

26.0.51**Respinto**

ZANOLETTI, CICCANTI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale erogato nei casi di invalidità permanente assoluta, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è adeguato all'indennità erogata in favore dei ciechi civili».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002:	12.500;
2003:	12.500;
2004:	12.500.

26.0.52**Respinto**

BONATESTA, PEDRIZZI, SALERNO, PACE, CURTO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell'*handicap* e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette, né inabilite, possono allegare agli atti sopracitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma».

26.0.53**Respinto**

VIVIANI, MONTAGNINO, CADDEO, BARATELLA, NIEDDU, BATTAFARANO,
MURINEDDU, TONINI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. I lavoratori affetti da *talassemia major* (morbo di Cooley), talassemia intermedia e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni, in concorrenza con almeno 35 anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento di pensione al minimo nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. All'onere derivante, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dal 2002 si fa fronte a carico del Fondo per le politiche sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

26.0.54**Respinto**

ZANOLETTI, CICCANTI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. I lavoratori affetti da *talassemia major* (morbo di Cooley) che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni, in concorrenza con almeno 35 anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento di pensione al minimo nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. All'onere derivante, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dal 2002 si fa fronte a carico del Fondo per le politiche sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

26.0.55**Respinto**

MONTAGNINO, VIVIANI, DATO, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia e drepanocitosi, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in 10 anni"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**26.0.56****Respinto**

SCALERA, MANCINO, CAMBURSANO, BEDIN, GIARETTA

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i

casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della salute il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, può essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da esame incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da *ticket* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della salute viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.57

Respinto

CASTELLANI, SCALERA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, possono trasferire al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" i contributi già versati al sistema pensionistico obbligatorio e non utilizzati per altra prestazione previdenziale».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.58**Respinto**

MONTAGNINO, DATO, TREU, BEDIN

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

«Art. 26-bis.

1. A decorrere dal 1° marzo 2002 l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - 1. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nell'allegato n. 4, e successive modificazioni e debbono fornire all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

2. L'istituto assicuratore definisce le ipotesi nelle quali il datore di lavoro possa provvedere alla anzidetta comunicazione entro i tre giorni successivi all'inizio dei lavori, non essendo possibile per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio la denuncia contestuale.

3. I datori di lavoro debbono, altresì provvedere a denunciare all'Istituto assicuratore:

a) le successive modificazioni ed estensioni del rischio già coperto da assicurazione e la cessazione dell'attività non oltre il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate le suddette variazioni. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro;

b) le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio o residenza, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

4. Per valorizzare l'integrazione fra il sistema di denuncia dei precedenti commi e quello di denuncia nominativa assicurati, l'istituto assicuratore adegua le relative istruzioni tecnico-operative, valorizzando la sistematica utilizzazione di strumenti di collegamento telematico"».

26.0.59**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, TREU, DATO, BEDIN

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. L'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Art. 44. - 1. Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione, da parte dell'INAIL, degli elementi di calcolo del premio.

2. A decorrere dall'anno 2002, il pagamento all'INAIL della rata di premio anticipata e della regolazione relativa all'anno precedente, in scadenza al 16 febbraio, deve essere effettuato in dodici rate mensili, consecutive e di uguale importo senza corresponsione di interessi.

3. Per i premi speciali unitari di cui all'articolo 42 nonché per i premi di importo inferiore alla misura determinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere fissate periodicità di pagamento diverse con le stesse modalità stabilite dal precedente comma.

4. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'istituto.

5. L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze"».

26.0.60**Respinto**

MONTAGNINO, TREU, DATO, CASTELLANI

Dopo il Capo IV inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. L'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - 1. A decorrere dal terzo mese successivo a quello di emanazione, da parte dell'istituto assicuratore, delle disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro tenuti ad anticipare l'indennità di malattia secondo le vigenti disposizioni sono altresì tenuti ad anticipare al lavoratore infortunato o tecnopatologico l'ammontare della indennità giornaliera per inabilità temporanea dovuta ai sensi del presente titolo.

2. Detto ammontare è portato mensilmente a conguaglio con il versamento dei premi assicurativi o, in caso di ridotta capienza del corrispondente versamento dei premi con il versamento di imposte o altre contribuzioni previdenziali nell'ambito del sistema unificato di riscossione delle entrate pubbliche"».

26.0.61**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, TREU, DATO, BEDIN, CASTELLANI

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. In attesa della compiuta revisione del sistema di sicurezza sociale, anche per le ipotesi di inabilità temporanea assoluta, l'accertamento della professionalità dell'evento e le valutazioni medico-legali circa la durata

della inabilità conseguente a detto evento, a fini previdenziali nonché per i riflessi dell'accertamento nella gestione dei rapporti di lavoro, sono di competenza dell'istituto gestore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

26.0.62**Respinto**

MONTAGNINO, DATO, BEDIN

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. L'articolo 117 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Art. 117 - *1.* Per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea, qualora non si faccia ricorso ai sensi dell'articolo 118 a retribuzioni medie o convenzionali, la retribuzione da assumere come base è uguale a quella che si ottiene dividendo per 25 la retribuzione del mese solare precedente l'infortunio, calcolata secondo i criteri indicati per la liquidazione della rendita per inabilità permanente"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.63**Respinto**

MONTAGNINO, TREU, DATO

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. Al fine di agevolare la gestione dei rapporti assicurativi relativi alla fornitura di lavoro temporaneo e nel rispetto dei principi che disciplinano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, è approvata una specifica "Tariffa dei premi per il lavoro temporaneo", formulata sulla falsariga di quanto già operato per i lavoratori italiani operanti in Paesi extra-comunitari con riferimento alle tariffe ordinarie approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 ed ai relativi criteri di predisposizione ed attuazione».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**26.0.64****Respinto**

MONTAGNINO, TREU, DATO

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono aggiunti i seguenti commi:

"Ferre restando le disposizioni del precedente comma le amministrazioni comunicano mensilmente all'INAIL il codice fiscale, la qualifica e

le mansioni dei lavoratori assunti e soggetti all'obbligo dell'assicurazione infortuni, nonché le cessazioni dal servizio intervenute nel mese precedente.

In sede di prima applicazione, le amministrazioni segnalano entro termini fissati dall'INAIL e secondo modalità concordate con quest'ultimo, i dati relativi ai lavoratori assicurati in servizio alla data della rilevazione.

Le amministrazioni di cui al quartultimo comma del presente articolo adempiono all'obbligo di denuncia di infortunio dei propri dipendenti comunicando, entro i termini previsti nel presente titolo e con modalità definite d'intesa con l'INAIL a quest'ultimo il codice fiscale del lavoratore interessato e la prognosi, con riserva di comunicare ogni altra informazione su richiesta dell'istituto assicuratore"».

26.0.65

Respinto

MONTAGNINO, TREU, DATO

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

«Art. 26-bis.

1. Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, se titolare di reddito complessivo imponibile, autocertificato, inferiore al triplo del trattamento minimo di pensione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria alla data della pronuncia, non è assoggettato al pagamento delle spese, competenze ed onorari in favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o temeraria».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.66**Respinto**

MONTAGNINO

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. L'articolo 59, comma 19, della legge n. 499 del 1997, è abrogato nella parte in cui prevede che "L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.67**Respinto**

MONTAGNINO, TREU, DATO

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003 è abolito l'obbligo per l'INAIL di versare il contributo al Fondo sanitario nazionale ed i contributi ex ENPI ed ex ENAOLI».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.68**Respinto**

MONTAGNINO, TREU

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. A decorrere dal 2002, l'INAIL destina, nei limiti massimi già previsti per esercizio finanziario dall'articolo 23 del decreto n. 38 del 2000, appositi stanziamenti ad interventi per promuovere l'adozione di misure di prevenzione.

L'ammontare dello stanziamento e le forme e modalità d'intervento sono definiti dal Ministro per il lavoro e le politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'INAIL.

Con lo stesso decreto è determinata la quota da porre a carico dello Stato con corrispondente riduzione del contributo dovuto dall'INAIL ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**26.0.69****Respinto**

MONTAGNINO, TREU, DATO

Dopo il Capo IV, inserire il seguente:

CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**«Art. 26-bis.**

1. Per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2002, nei casi un cui l'assicurato, deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale, non abbia maturato il periodo minimo contributivo che dà diritto al trattamento pensionistico obbligatorio in favore dei superstiti la retribuzione per il calcolo della rendita ai superstiti corrisposta dall'INAIL deter-

minata ai sensi del testo unico n. 1124 del 1965, è maggiorata di un importo pari al valore della pensione minima INPS, anche in deroga al massimale previsto dal predetto testo unico».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.70

Dichiarato inammissibile

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

"43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro".

2. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 27.

27.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

27.2

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

27.3

Respinto

VITALI, TREU, DE PETRIS, DONATI

Sopprimere l'articolo.

27.4

Respinto

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER,
PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Sopprimere l'articolo.

27.5

Respinto

MASCONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, PASQUINI

Sopprimere l'articolo.

27.6**Respinto**

SALINI, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - 1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, in materia sanitaria, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, nonché il mancato rispetto del limite massimo della spesa farmaceutica fissato dalle vigenti disposizioni in materia, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, commi 6, 8 e 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

27.7**Dichiarato inammissibile**

SUDANO, BERGAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. - Alla legge 28 agosto 1997, n. 284, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "di lire 6.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4650 migliaia di euro";

b) all'articolo 2, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato, quanto a 3110 migliaia di euro, all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, per le attività istituzionali per l'istituzione di centri regionali per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva nonché per aiuti ai paesi in via di sviluppo";

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: "La restante disponibilità di 2070 migliaia di euro, è assegnata alla Sezione italiana dell'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, per le attività istituzionali nonché per la prevenzione della cecità nei paesi in via di sviluppo"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15,49;
2003: - 15,49;
2004: - 15,49.

27.8

Dichiarato inammissibile

SUDANO, BERGAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284, le parole: "di lire 6000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4650 migliaia di euro";

2. All'articolo 2, comma 1 della legge n. 284 del 1997 le parole: "lire 5000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3110 migliaia di euro";

3. All'articolo 2, comma 3, legge n. 284 del 1997 le parole: "lire 1000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2070 migliaia di euro"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15,49;
2003: - 15,49;
2004: - 15,49.

27.0.1

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis. - 1. I cittadini degli stati membri che intendono esercitare la professione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare l'istanza di riconoscimento del titolo, corredata di tutti i documenti di cui alle lettere a) e b)

dell'articolo 33, direttamente alla provincia che provvederà, nei tempi e nei modi di cui al citato articolo 33, a rilasciare l'autorizzazione"».

27.0.2

Respinto

NIEDDU, CADDEO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di "lingua blu" sulla specie ovina, lo stanziamento di cui all'articolo 92, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2002».

Consequentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2002: - 2.000;
2003: - ;
2004: - .

27.0.3

Respinto

NIEDDU, CADDEO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata, per l'anno 2002, di euro 15 milioni al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della "lingua blu" negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli».

Consequentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze apportate le seguenti variazioni:

2002: - 30.000.

27.0.4**Respinto**

GRECO, FERRARA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1998, n. 218, è incrementata di 15.493.706,97 migliaia di euro per l'anno 2002, al fine di far fronte ai danni provocati dalla malattia della "lingua blu" negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**27.0.5****Dichiarato inammissibile**

TOMASSINI, MINARDO, FASOLINO, RUVOLO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai biologi iscritti all'Ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione».

27.0.6**Respinto**

BIANCONI, BOLDI, FERRARA

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 85, comma 4, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**27.0.7****Dichiarato inammissibile**

TOMASSINI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comma *2-bis* è aggiunto il seguente periodo: "La stessa facoltà di optare per il mantenimento della posizione previdenziale già costituita presso l'ENPAM, è concessa anche ai medici di medicina generale ai quali siano stati conferiti incarichi di direzione sanitaria a rapporto di dipendenza nel contesto organizzativo dei distretti e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali, così come previsto dall'articolo 15-*septies* e dall'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; l'opzione può essere esercitata entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge per i rapporti eventualmente già in essere al momento dell'inquadramento in ruolo».

27.0.8**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, comma 1, le parole da "alla loro funzionalità" fino a: "di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "indicati con l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 2. La regione, pur mantenendo la titolarità della funzione di accreditamento, si avvale - per la valutazione tecnica e la verifica periodica del possesso da parte delle strutture e dei professionisti dei requisiti di cui al presente comma - di organismi indipendenti accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 19-*bis*".».

27.0.10**Respinto**

TOMASSINI, FERRARA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il decreto ministeriale previsto dal comma 5 dell'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativo alla determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per gli episodi di assistenza ospedaliera in regime di degenza ordinaria e di *day hospital*, è emanato entro sei giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve tenere conto anche degli oneri posti a carico degli erogatori a seguito dei rinnovi dei contratti di lavoro dei dipendenti.

3. In assenza del decreto di cui al comma 1, trascorso il termine perentorio di cui al medesimo comma, le tariffe stabilite con decreto del Ministro della sanità del 30 giugno 1997 sono aumentate dalla stessa percentuale accertata dalla Corte dei conti o secondo quanto stabilito dal punto 6 dell'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per la componente di spesa relativa al comparto sanità».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

27.0.9**Respinto**

TOMASSINI, FERRARA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, secondo periodo dopo le parole: "dell'atto di indirizzo e coordinamento", sono inserite le seguenti: "e garantendo che nella funzione di controllo esterno sia garantita la partecipazione dei rappresentanti delle strutture erogatrici pubbliche e private"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**27.0.11****Respinto**

ALBERTI CASELLATI, TOMASSINI, CARRARA, FASOLINO, FERRARA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è abrogato. La conseguente disciplina di cui all'articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 della dirigenza dei medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale è disapplicata.

2. I contratti collettivi di lavoro provvedono a disciplinare la materia, ferma la vigenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto».

27.0.12**Respinto**

ALBERTI CASELLATI, TOMASSINI, FASOLINO, FERRARA

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è abrogato».

27.0.13**Respinto**

TOMASSINI, ALBERTI CASELLATI, FASOLINO, FERRARA

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Al comma 5 dell'articolo 15-*quinqües* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole "semplice o complessa," è inserita la parola: "non"».

27.0.14**Respinto**

TOMASSINI, ALBERTI CASELLATI, FASOLINO, FERRARA

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la parola "sessantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantesimo"».

27.0.15**Respinto**

TOMASSINI, FERRARA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. I direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere sono tenuti a rispettare la scadenza dei pagamenti, come previsto dalla legislazione vigente, entro novanta giorni dalla presentazione del titolo di credito».

27.0.16**Dichiarato inammissibile**

TOMASSINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)

1. Le persone con sindrome di *Down*, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inserite nelle graduatorie di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della salute il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commis-

sioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da esame incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da *tickets* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della salute viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30.987.413,94 euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 28.

28.1

Respinto

CREMA, MARINI, VICINI, GIARETTA

Sopprimere il comma 1.

28.2

Ritirato

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze riceve trimestralmente dalle province, dai comuni, dalle unioni di comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dalle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dai consorzi tra enti territoriali e dalle regioni, i dati relativi alla loro situazione finanziaria. Lo stesso Ministero effettua trimestralmente la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e la divulgazione di un prospetto che sintetizzi la situazione finanziaria dei pre-

detti enti, al netto ed al lordo dell'esposizione con strumenti derivati e delle altre operazioni di ristrutturazione del debito, con riferimento ai valori rilevanti secondo il sistema di contabilità nazionale valevole per la procedura dei *deficit* eccessivi derivante dal Trattato di Maastricht sull'Unione europea, di cui alla legge 3 novembre 1992, n. 454. Insieme a tale prospetto è pubblicato e divulgato un elenco delle singole operazioni finanziarie effettuate nel corso di ogni anno da ognuno dei predetti enti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. Al fine di contenere il rischio dell'indebitamento e garantire un'appropriata gestione del rischio dei predetti enti, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze individua una serie di criteri per la gestione del rischio di credito per le operazioni in strumenti derivati. Tali criteri non dovranno tuttavia ostacolare una flessibile gestione delle possibilità degli enti predetti. Il Ministero si riserva annualmente la verifica sulla compatibilità tra le emissioni locali e gli equilibri complessivi di finanza pubblica».

28.5

Respinto

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica gli enti locali territoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla loro situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabili con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.3

Respinto

DE PETRIS, PASQUINI, BATTISTI, CAMBURSANO, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, VITALI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MORANDO, MUZIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica gli enti locali territoriali e le regioni comunicano periodicamente al Mini-

stero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla loro situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.4

Respinto

MARINI, CREMA, GIARETTA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica gli enti locali territoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla loro situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.6

Respinto

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle regioni».

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla situazione finanziaria relativa all'indebitamento».

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: «È abrogato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 281 del 1970».

28.7

Respinto

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle regioni».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla situazione finanziaria relativa all'indebitamento».

28.8

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, SODANO Tommaso

Al comma 1, dopo le parole: «dei consorzi tra enti territoriali» sopprimere le parole: «e delle regioni».

28.9

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo le parole: «finanze da emanare», inserire le altre: «, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,».

28.10

Accolto

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «bancari».

28.11

Ritirato

CICCANTI, DANZI

Sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 2.

28.12

Accolto

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti,

dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni».

28.13

Respinto

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «contratti» a: «1996» con le seguenti: «e da prestiti obbligazionari».

28.14

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il tasso di interesse applicato ai mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti è effettuato di un punto percentuale rispetto al tasso vigente al 30 settembre 2001. Gli enti locali sono autorizzati alla rinegoziazione dei mutui contratti negli anni precedenti».

Art. 29.

29.1

Dichiarato inammissibile

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

All'articolo 29 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità.»;

b) al comma 2, la lettera a) è soppressa;

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere, valutato in 280 milioni di euro, si provvede con una quota parte delle

maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

29.2

Ritirato

CICCANTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità;».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

29.3

Ritirato

FERRARA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità;».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

29.4

Respinto

GIARETTA, CASTELLANI, SCALERA, MANZIONE, VALLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità;».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

29.5**Dichiarato inammissibile**

MARINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità;».

29.6**Ritirato**

FERRARA

Al comma 2, la lettera a) è soppressa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere, valutato in 258 milioni di euro annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

29.7**Respinto**

BONAVITA, PIZZINATO

Al comma 2, la lettera a) è soppressa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere, valutato in 258 milioni di euro annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Articolo 9-ter. - Fondo di ri-

serva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 258.000;

2003: - 258.000;

2004: - 258.000.

29.8

Dichiarato inammissibile

CICCANTI

Al comma 2, la lettera a) è soppressa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere, valutato in 258 milioni di euro annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

29.9

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Al comma 2, la lettera a) è soppressa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere, valutato in 250 milioni di euro annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

29.10**Respinto**

FERRARA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Una quota pari a 0,30 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;
2003: - 6.000;
2004: - 6.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

29.11**Respinto**

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, VIZZINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Una quota pari a 0,30 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;
2003: - 6.000;
2004: - 6.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

29.12**Ritirato**

FERRARA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Una quota pari a 0,30 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 6.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**29.13****Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Una quota pari a 0,30 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 6.000.

29.14**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Una quota pari a 0,30 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modifiche».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 6.000.

29.17**Respinto**

FERRARA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

29.15**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

29.16**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

29.18**Dichiarato inammissibile**

FERRARA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

29.0.1**Respinto**

MONTAGNINO, TREU, BEDIN, CASTELLANI, GIARETTA

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.**

1. All'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la parola: "esclusivo";
 - b) al termine aggiungere il seguente periodo: "I medesimi soggetti possono svolgere anche l'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi e nel rispetto della legge 24 giugno 1997, n. 196"».
-

29.0.2**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Incentivi contributivi per il lavoro notturno)

1. Sulle maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro per le ore di lavoro notturno l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è dovuta nella misura del 13,81 per cento.

2. Sulle stesse maggiorazioni è dovuto, altresì, un ulteriore contributo del 4 per cento, che potrà essere destinato al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari, ove il lavoratore interessato vi aderisca, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, nel limite massimo di 129.114.224,77 euro a carico degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

29.0.3**Respinto**

IOANNUCCI, FERRARA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. In attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, l'aliquota contributiva per maternità a carico dei datori di lavoro è ridotta dello 0,20 per cento dal 1° gennaio 2002 e di un ulteriore 0,26 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Dal 1° gennaio 2002 i contributi per gli assegni familiari dovuti dai datori di lavoro sono ridotti dello 0,40 per cento e dal 1° gennaio 2003 dell'1,28 per cento».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

Art. 30.**30.1****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «A tutti i datori di lavoro privati ed».

30.2**Dichiarato inammissibile limitatamente al primo periodo, per la restante parte ritirato**

LAURO

Al comma 1, dopo la parola: «Basilicata» aggiungere la parola: «Molise». Al comma 2, dopo le parole: «della misura di cui al comma 1» inserire le seguenti: «espletati gli obblighi di notifica alla Commissione della Comunità europee a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministero delle attività produttive».

30.3**Respinto**

DATO, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia», aggiungere la parola: «Molise».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.4**Respinto**

VANZO, MORO

Al comma 1, dopo le parole: «Calabria e Sardegna», aggiungere le seguenti: «, che non abbiano avviato negli ultimi dodici mesi processi di riduzione del personale, messa in mobilità ovvero richiesta di cassa integrazione guadagni».

30.5**Respinto**

FERRARA, VIZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «nuovi assunti», sostituire le parole: «nell'anno 2002» con le parole: «negli anni 2002, 2003 e 2004».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

30.6**Respinto**

TURCI, GIARETTA, PASQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le parole: «30 giugno 2001».

30.7**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo le parole: «singolo lavoratore», aggiungere le parole: «, a tempo indeterminato e nel rispetto del Contratto nazionale del lavoro,».

30.8**Accolto**

IL RELATORE

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando le date indicate alla lettera a) del medesimo comma 6, al 31 dicembre 2001».

30.9**Respinto**

ZANOLETTI, CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. – Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 2001, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 1;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni».

30.10

Ritirato

VANZO, MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive integrazioni e modificazioni. Qualora vengano accertate violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, il beneficio si intende revocato, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate e si applicano le relative sanzioni».

30.11**Respinto**

VANZO, MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto a condizione che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato. Qualora nei dodici mesi successivi al termine del periodo agevolato i nuovi assunti vengano illegittimamente licenziati, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo di tre anni».

30.12**Respinto**

CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, BARATELLA, PASQUINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tra i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si intendono ricomprese anche le società cooperative relativamente ai propri soci lavoratori con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente».

Conseguentemente alla Tabella C, voce:

Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 488 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

articolo 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.000;
2003: – 10.000;
2004: – 10.000.

30.13**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i territori individuati dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001

della Commissione, del 12 gennaio 2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi del predetto regolamento, purchè non venga superato il limite massimo ivi stabilito».

Conseguentemente, alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti nella seguente misura:

2002: - 62.000;
2003: - 83.000;
2004: - 62.000.

30.14 (v. nuovo testo)

TOFANI, PEDRIZZI, CUTRUFO, BONATESTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i territori individuati dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi del predetto regolamento, purchè non venga superato il limite massimo ivi stabilito».

Conseguentemente, alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti nella seguente misura:

2002: - 31.000;
2003: - 62.000;
2004: - 62.000.

30.14 (Nuovo testo)

Respinto

TOFANI, PEDRIZZI, CUTRUFO, BONATESTA, CURTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i territori individuati dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi del predetto regolamento, purchè non venga superato il limite massimo ivi stabilito».

Conseguentemente, alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, sono modificati come segue:

2002: - 62.000;

2003: - 83.000;

2004: - 62.000.

30.15

Ritirato

BASILE, FERRARA, ASCIUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Lo sgravio contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici del settore dello spettacolo anche per i contributi a loro carico dovuti all'Ente nazionale previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS)».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

30.16

Respinto

TREU, GIARETTA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei confronti delle imprese turistiche, così come definite dagli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, trovano applicazione, a partire dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno anche con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 30.987.414 euro si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

30.17

Respinto

CICCANTI, EUFEMI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei confronti delle imprese turistiche, così come definite dagli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi

di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, trovano applicazione, a partire dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno anche con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 30.987.414 euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

30.18

Respinto

BATTAGLIA Antonio, CURTO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei confronti delle imprese turistiche, così come definite dagli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, trovano applicazione, a partire dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno anche con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 30.987.414 euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

30.0.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

- a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
- b) disoccupati da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 23 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro, è corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con

apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

12. Per gli stessi soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma 23, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno

e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 4, 5 e 6, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 18 prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 18 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 17 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 17, 18, 19 e 20 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo

35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 7 e 8.

25. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

27. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

30.0.2

Respinto

CURTO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di consentire il completamento dei processi di ristrutturazione degli enti di formazione professionale, finalizzato all'essenziale iti-

nerario di accreditamento delle strutture formative, come definito nell'accordo sancito il 18 febbraio 2000 dalla Conferenza permanente Stato-regioni, il termine di cui al comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato fino al 31 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8 (3.1.5.1 - cap. 1711) ridurre del medesimo importo.

30.0.3

Respinto

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I fondi relativi ai dirigenti ed ai quadri devono essere istituiti con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei quadri comparativamente più rappresentative"».

30.0.4

Respinto

CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di 15 miliardi per l'anno 2002».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

30.0.5**Respinto**

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO, SODANO Tommaso

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*), comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1° gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera *a*) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2002, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2001 dei relativi requisiti».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**30.0.6****Respinto**

DATO, SCALERA

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Proroga dei termini dei lavoratori socialmente utili)*

1. I termini di scadenza dell'anno 2001 di cui ai commi 2, lettera *c*), 3 e 6 di cui all'articolo 78 della legge n. 338 del 2000 sono prorogati al 30 giugno 2002.

2. La disposizione si applica qualora non siano state attivate le risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo 78».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 488 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità ge-

nerale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2002: - 25.000.

30.0.7

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. È istituito il fondo di rotazione per la stabilizzazione dei LSU e LPU, a carico degli enti locali. A tal fine è autorizzata la spesa di 5.164,6 euro».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

30.0.8

Respinto

BETTAMIO, NOCCO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. I centri di assistenza tecnica già costituiti e abilitati sulla base del riconoscimento previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 114 e delle relative leggi di applicazione regionali, possono svolgere l'attività di ricerca e selezione del personale senza ulteriori obblighi, purché abbiano i requisiti previsti dalla procedura di accreditamento».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

30.0.9**Dichiarato inammissibile**

Nocco

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Accertamenti induttivi)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608».

30.0.10**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Accertamenti induttivi)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608».

30.0.11**Dichiarato inammissibile**

FERRARA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Accertamenti induttivi)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608».

30.0.12**Respinto**

IZZO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Direzione centrale agricola)

1. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

30.0.13**Respinto**

FERRARA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Direzione centrale agricola)

1. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

30.0.14**Respinto**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Direzione centrale agricola)

1. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

30.0.15**Respinto**

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Direzione centrale agricola)

1. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

30.0.16**Dichiarato inammissibile**

CICCANTI, CIRAMI, EUFEMI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Regolazione contributiva in agricoltura e cartolarizzazione dei crediti)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

2. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui al comma precedente.

3. Nei confronti delle aziende agricole che si avvalgono della regolarizzazione di cui al comma 1 i concessionari della riscossione esattoriale sospendono gli effetti e l'esecutività delle cartelle già notificate e la notifica delle cartelle non ancora notificate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 12.000;

2003: - 9.000;

2004: - 2.500.

30.0.17**Dichiarato inammissibile**

CENTARO, MINARDO, IOANNUCCI

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Regolarizzazione contributiva in agricoltura
e cartolarizzazione dei crediti)*

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18 comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

2. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiranno alla regolarizzazione contributiva di cui al punto precedente.

3. Nei confronti delle aziende agricole che si avvarranno della regolarizzazione di cui al comma 1 i concessionari della riscossione esattoriale sospendono gli effetti e l'esecutività delle cartelle già notificate e la notifica delle cartelle non ancora notificate».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 2.500.

30.0.18**Respinto**

FERRARA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 2.500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

30.0.19

Respinto

CONTESTABILE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002",

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 2.500.

30.0.20

Respinto

FASOLINO, D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999":

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 2.500.

30.0.21

Dichiarato inammissibile

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti

delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 2.500.

30.0.22

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 6.000;

2003: - 6.000;

2004: - 2.000.

30.0.23

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

f) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

h) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

30.0.24

Respinto

FASOLINO, D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

f) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

h) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 2.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

30.0.26

Dichiarato inammissibile

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

f) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

h) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 2.000.

30.0.27**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

f) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999":

h) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 2.000.

30.0.28**Respinto**

COSTA

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura)*

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

30.0.29

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

30.0.30

Respinto

D'IPPOLITO, FASOLINO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

30.0.31**Dichiarato inammissibile**

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura)*

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

30.0.32**Dichiarato inammissibile**

MARINI, CREMA

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Cartolarizzazione dei crediti in agricoltura)*

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modifi-

cato dall'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

30.0.33

Respinto

GIARETTA, TREU

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(CIGS ed indennità di mobilità)

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2002, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.34**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, CURTO

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(CIGS ed indennità di mobilità)

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2002, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».

30.0.35**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Estensione della CIGS ad imprese turistiche ed a pubblici esercizi)

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2002 sono estesi i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con più di 50 dipendenti, nonchè ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più 50 addetti».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

30.0.36**Dichiarato inammissibile**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi)

1. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 120, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Conseguentemente al relativo onere, valutato in 129.114.225 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dalla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze.

30.0.37**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, CURTO

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

Art. 30-bis.

(Piani di inserimento professionale)

1. La disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è estesa ai piani di inserimento professionale avviati alla data del 30 giugno 2002. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2002 è pari a 77.468.535 euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

30.0.38**Dichiarato inammissibile**

COLLINO

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

«30-bis.

1. Per il proseguimento della cassa integrazione per i lavoratori del Monte Bianco, di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è autorizzata la spesa di 826 mila euro per l'anno 2002».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e finanze, modificare gli importi come segue:

2002: – 826

30.0.39**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KLOFER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

Art. 30-bis.

1. Per il proseguimento della cassa integrazione per i lavoratori del Monte Bianco, (articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488) è autorizzata la spesa di 826 mila euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e finanze modificare gli importi come segue:

2002: – 826.

30.0.40**Respinto**

CURTO, TATÒ, SEMERARO, BUCCIERO, NESSA, COSTA, CHIRILLI, NOCCO, GENTILE, MORRÀ, MELELEO, DANZI, GRECO, SPECCHIA, RAGNO, BONATESTA, DE GENNARO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi in materia di formazione professionale)

1. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l'anno 2002. Le disponibilità sono ripartite su base regionale con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione».

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141), apportare la seguente modificazione:

2002: - 52.000.

30.0.41**Respinto**

CURTO, TATÒ, SEMERARO, BUCCIERO, COSTA, CHIRILLI, NOCCO, GENTILE, MELELEO, DANZI, GRECO, SPECCHIA, RAGNO, BONATESTA, NESSA, DE GENNARO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi in materia di formazione professionale)

1. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l'anno 2002. Le disponibilità sono ripartite su base regionale con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione».

Conseguentemente, alla Tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è così modificato:

2002: - 104.000.

30.0.42

Respinto

MONTAGNINO, BEDIN, CASTELLANI, TREU, GIARETTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. A seguito di intese stipulate presso il Ministero del lavoro e su richiesta dei lavoratori, gli istituti previdenziali autorizzano i datori di lavoro interessati ad assumere per un massimo di 5 anni l'onere contributivo per la prosecuzione volontaria all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive della stessa. Per la categoria dei dirigenti, in luogo dell'intesa ministeriale, va depositato presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il verbale di risoluzione del rapporto di lavoro contenente la suddetta richiesta.

2. Il lavoratore allega alla domanda presentata all'istituto previdenziale specifico impegno di assunzione dell'obbligo contributivo da parte del proprio datore di lavoro. Quest'ultimo in caso di mancato adempimento dell'obbligo contributivo in questione è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 59, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.43

Respinto

MONTAGNINO, BEDIN, BATTAGLIA, MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, GIARETTA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. I contributi pensionistici versati dall'impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti,

possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi e a carico del datore. L'assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.

2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.44

Respinto

IOANNUCCI, LAURO

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, a partire dal 1° gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

2. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 457 del 1997, sono estesi per il triennio 2002-2004 alle imprese armatoriali che esercitano attività di rimorchio e bunkeraggio.

3. Il maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dai commi 1 e 2, valutato in 184.891.600 euro, per ciascun anno è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

30.0.50**Respinto**

LAURO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, a partire dal 1° gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

2. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 457 del 1997, sono estesi per il triennio 2002-2004 alle imprese armatoriali che esercitano attività di rimorchio e bunkeraggio.

3. Il maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dai commi 1 e 2, valutato in 184.891.600 euro per ciascun anno è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

30.0.51**Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, a partire dal 1° gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

2. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 457 del 1997, sono estesi per il triennio 2002-2004 alle imprese armatoriali che esercitano attività di rimorchio e bunkeraggio.

3. Il maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dai commi 1 e 2, valutato in 184.891.600 euro per ciascun anno è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

30.0.52**Respinto**

CURTO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, a partire dal 1° gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui agli articoli 4, comma 2, e 6 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

2. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge, sono estesi per il triennio 2002-2004 alle imprese armatoriali che esercitano attività di rimorchio e bunkeraggio.

3. Il maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dai commi 1 e 2, valutato in 184.891.600 euro, per ciascun anno è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

30.0.45**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, BUDIN, VISERTA, MONTALBANO, FORCIERI, CADDEO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, a partire dal 1° gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 1, del de-

creto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

2. I contributi per la formazione professionale della Gente di mare di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), e commi 4, *4-bis*, *4-ter* del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, come integrato dal decreto-legge 23 dicembre 1996, n. 674 e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, sono prorogati sino al 31 dicembre 2002.

Conseguentemente alla tabella C, alla voce Ministero della economia e delle finanze:

legge n. 468 del 1978: - articolo *9-ter* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *gli importi sono così modificati:*

2002: - 185.000;

2003: - 185.000;

2004: - 185.000.

30.0.46

Respinto

LAURO, GRILLO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, a partire dal 1° gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio».

Conseguentemente alla tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter - Fondo di riserva

per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *gli importi sono così modificati:*

2002: - 80.000;
2003: - 80.000;
2004: - 80.000.

30.0.47

Respinto

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, a partire dal 1° gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio».

Conseguentemente alla tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter - Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), gli importi sono così modificati:

2002: - 75.000;
2003: - 75.000;
2004: - 75.000.
